



Dipartimento di Scienze politiche

Corso di laurea triennale in Scienze Politiche

**Migrazione e criminalizzazione: processi sociali di costruzione della
devianza**

Cattedra di Sociologia del diritto, della devianza e del crimine organizzato

Relatore: Prof.ssa Valentina Punzo

Candidato: Ludovica Migliardi
Matricola: 106012

Anno Accademico
2024/2025

*A chi parte senza certezze,
a chi arriva con la speranza,
a chi costruisce nuove case
senza dimenticare la propria terra.*

Sommario

Introduzione	6
Capitolo 1	9
La costruzione della devianza migrante: norme, sicurezza e criminalizzazione	9
1.1 Migrazione e marginalità. Inquadramento sociopolitico	9
1.1.1 <i>Migrazione e classi subalterne: letture sociologiche contemporanee</i>	11
1.2 Cos'è la crimmigration: genesi del concetto e sviluppi teorici	14
1.2.1 <i>Le frontiere come dispositivi penali: il contributo del diritto penale della sicurezza</i>	16
1.3 Normative italiane e dispositivi di sicurezza: accordi bilaterali e politiche di esternalizzazione del controllo	18
1.3.1 <i>Il Memorandum Italia-Libia del 2017: implicazioni giuridiche e sociopolitiche</i>	21
1.4 Il ruolo dell'Europa: sorveglianza, confini esterni e agenzie di controllo	23
1.4.1 <i>Frontex e il paradigma della "sicurezza condivisa"</i>	25
1.5 Criminalizzazione dell'irregolarità amministrativa: l'irregolare trattato come figura deviante	28
1.5.1 <i>Dalla clandestinità al reato: evoluzione semantica e giuridica</i>	30
Capitolo 2	34
Traffico, devianza e solidarietà: sfide e tensioni nella governance migratoria	34
2.1 Traffico di migranti: confusione tra vittime e colpevoli	34
2.1.1 <i>Tratta e traffico: distinzioni normative e ambiguità applicative</i>	36
2.2 Effetti sociali del traffico sulla vita dei migranti	38
2.2.1 <i>Soggettività spezzate: narrazioni biografiche e costruzione della vulnerabilità</i>	40
2.3 Il caso degli sbarchi fantasma: un fenomeno più sfuggente nella retorica della sicurezza	42
2.3.1 <i>La geografia mutante delle rotte migratorie irregolari</i>	45
2.4 Devianza amministrativa: invisibilità e devianza prodotta	47
2.4.1 <i>La produzione burocratica dell'irregolarità: dal permesso di soggiorno alla cittadinanza precaria</i>	49
2.5 Criminalizzazione della solidarietà. Il caso delle ONG	52
2.5.1 <i>Il "reato umanitario": inchieste giudiziarie e discredito pubblico</i>	54
Capitolo 3	57
I CPR: Centri di permanenza per il rimpatrio: l'architettura del controllo	57
3.1 Nascita e trasformazione dei CPR: da CPT a CIE, fino ai CPR. Evoluzione normativa e terminologica	57
3.2 Funzioni e giustificazioni dei CPR	59
3.2.1 <i>Retoriche della sicurezza e legittimazione del trattenimento</i>	61
3.3 Condizione di detenzione e diritti nei CPR: vita nei centri, accesso ai diritti, rapporti con l'esterno	63
3.3.1 <i>Sanità, mediazione linguistica e supporto psicologico: la realtà dei servizi essenziali</i>	65
3.4 Analisi di casi di studio e report delle ONG: il caso del CPR di Torino e le denunce ricorrenti ..	68
3.5 Critiche giuridiche e sociopolitiche: la questione del trattenimento amministrativo alla luce della giurisprudenza CEDU	71
3.6 Il ruolo simbolico dei CPR nel sistema penale informale	74
Conclusioni	77

Bibliografia..... 79

Introduzione

Di fronte a dinamiche globali sempre più interconnesse, le migrazioni non rappresentano più un'eccezione transitoria ma una condizione strutturale della contemporaneità. Esse interrogano la tenuta dei principi democratici e la capacità effettiva degli ordinamenti di rendere esigibili i diritti fondamentali. Nel discorso pubblico, ciò che per lungo tempo è stato trattato come emergenza tende a divenire normalità di governo: l'“eccezione” si istituzionalizza, orienta l'agenda politica, ispira norme e incide sull'immaginario collettivo. In questo slittamento semantico e materiale, la figura del migrante viene frequentemente rappresentata come “alterità” problematica e, talvolta, come fattore di rischio. Ne deriva un cortocircuito simbolico che tende a sovrapporre, in modo spesso implicito, la mobilità alla devianza, predisponendo il terreno per risposte regolate da categorie di sicurezza più che da logiche di tutela.

Questo lavoro ricostruisce il processo attraverso cui la mobilità migrante è stata progressivamente tradotta in oggetto di controllo, contenimento e sanzione, dando luogo a una duplice criminalizzazione. Da un lato, una criminalizzazione “giuridica”, inscritta nelle scelte legislative e regolamentari che, pur dichiarandosi neutrali, producono effetti parapenali mediante istituti formalmente amministrativi. Dall'altro, una criminalizzazione “simbolica”, alimentata da narrazioni che trasformano paure e insicurezze in categorie d'azione pubblica, predisponendo consenso per misure restrittive e al contempo opacizzandone i costi costituzionali. Al centro dell'analisi si collocano i Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR): strutture qualificate come amministrative, ma che nella prassi operano come luoghi di privazione della libertà dal forte contenuto afflittivo, in assenza di condanna penale. Proprio nei CPR si osserva con particolare nitidezza la zona grigia in cui si assottigliano i confini tra prevenzione amministrativa e pena, tra gestione burocratica e sanzione, tra logica del rimpatrio e logica del trattenimento.

L'interesse scientifico del lavoro risiede nel ricomporre, in un quadro unitario, piani spesso tenuti distinti: quello giuridico-istituzionale (fonti, garanzie, giurisprudenza), quello delle pratiche (procedure, standard effettivi, accountability) e quello simbolico-politico (narrazioni, dispositivi di legittimazione, effetti sull'immaginario). La tesi intende così colmare un duplice scarto: tra forma e sostanza degli istituti e tra il linguaggio della sicurezza e quello dei diritti. Le domande di ricerca che orientano il percorso sono, in sintesi: in che misura e attraverso quali meccanismi normativi e discorsivi la mobilità è stata trasformata in questione di ordine pubblico? Qual è la natura giuridica effettiva del trattenimento nei CPR, alla prova dei principi di legalità, tipicità, proporzionalità e giurisdizione? Quali effetti simbolici e politici produce l'istituzionalizzazione del trattenimento amministrativo sullo spazio pubblico e sulle figure della devianza?

Sul piano metodologico l'indagine adotta un approccio qualitativo e multidisciplinare. Il cuore dell'analisi è giuridico-ricostruttivo (fonti interne ed europee, giurisprudenza nazionale e sovranazionale, atti amministrativi e prassi applicative), integrato da contributi delle scienze sociali utili a illuminare i nessi tra produzione normativa, dispositivi di controllo e costruzione simbolica dell'"altro". La metodologia combina l'esegesi delle fonti con la lettura incrociata di letteratura dottrinale e rapporti di monitoraggio istituzionali e della società civile, al fine di misurare la distanza, talvolta significativa, tra le garanzie dichiarate e le condizioni effettive del trattenimento.

Rispetto agli studi esistenti, il contributo originale della tesi consiste nell'offrire una lettura sistemica del CPR come istituto-cerniera, capace di rendere visibili le ambivalenze del paradigma securitario: un paradigma che, sotto il lessico della temporaneità e dell'efficienza, tende a stabilizzare forme di privazione della libertà difficilmente conciliabili con la massima tutela riservata alla libertà personale negli ordinamenti democratici. La tesi propone, in particolare, di osservare i CPR come spazi nei quali il trattenimento amministrativo assume funzioni di fatto punitive; come luoghi in cui si sperimentano tecniche di governo

dell'irregolarità che eccedono la finalità dichiarata del rimpatrio; e come dispositivi simbolici che producono ordine attraverso la visibile separazione del “fuori posto”.

Il lavoro è articolato in tre capitoli, pensati come passaggi progressivi di un'unica argomentazione. Il primo capitolo delinea le basi teoriche e storiche del processo di criminalizzazione della migrazione, ricostruendo l'emergere di categorie quali securitizzazione, crimmigration e confini amministrati, e mostrando come si sia consolidata una grammatica dell'eccezione destinata a normalizzarsi. Il secondo capitolo ricostruisce il quadro giuridico del trattenimento amministrativo, con particolare attenzione alla qualificazione dei CPR, agli standard di legalità e di controllo giurisdizionale, ai limiti temporali e alle garanzie procedurali, mettendo in luce scarti, aporie e criticità applicative. Il terzo capitolo indaga la funzione simbolico-politica dei CPR: analizza come essi operino, oltre che come strumenti di gestione della mobilità, come dispositivi di produzione di visibilità e invisibilità, attraverso casi studio e fonti documentali, per mostrare come la marginalità venga istituzionalizzata e resa governabile.

Nel suo insieme, il percorso mira a mettere in luce le tensioni profonde che attraversano oggi la gestione istituzionale della mobilità: tra sicurezza e diritto, tra efficienza amministrativa e garanzie costituzionali, tra visibilità selettiva e rimozione. L'obiettivo non è soltanto descrittivo, ma anche critico: restituire la complessità di scelte che, pur formalmente collocate nell'amministrativo, incidono sul nucleo duro della libertà personale; e indicare, in contropunto, i punti nei quali un ripensamento delle categorie e delle pratiche potrebbe restituire coerenza al sistema delle tutele. In questo senso, la tesi si propone come esercizio di chiarificazione concettuale e di verifica delle compatibilità costituzionali e convenzionali, nella convinzione che la qualità democratica di un ordinamento si misuri anche dalla cura con cui governa la mobilità senza trasformarla, sul piano giuridico e su quello simbolico, in devianza.

Capitolo 1

La costruzione della devianza migrante: norme, sicurezza e criminalizzazione

1.1 Migrazione e marginalità. Inquadramento sociopolitico

La migrazione, osservata nel suo risvolto sociale e politico, illumina la trama della marginalità contemporanea. Non si riduce a un semplice attraversamento di confini: agisce come prisma, riflette disuguaglianze economiche, rivela precarietà divenute sistema, svela filtri sottili che regolano inclusioni ed esclusioni. Talvolta il dibattito dimentica questo intreccio; eppure la chiave è qui. Non va isolata la figura del migrante: occorre inserirla nel più ampio reticolo di gerarchie che permea, con eguale intensità, i luoghi di origine e di approdo.

Le più recenti analisi sociologiche mostrano che i migranti – soprattutto quelli provenienti da Paesi extra-UE – subiscono una duplice esclusione. Da un lato c'è l'esclusione materiale: lavoro che sfugge, alloggi inaccessibili, servizi erogati con il contagocce. Dall'altro, un'esclusione simbolica, plasmata da narrazioni pubbliche e mediatiche che dipingono il “migrante” come problema, rischio, persino minaccia. Non è un inciampo del sistema, bensì il risultato del suo stesso ingranaggio: dispositivi giuridici selettivi e pratiche amministrative che, replicandosi, generano e rigenerano la marginalità che dichiarano di voler contenere.

Su questa stessa linea si colloca la lettura di Carchedi: il migrante emerge come ingranaggio funzionale a un mercato del lavoro diviso in comparti, dove la condizione d'irregolarità giuridica – e qui sta il nodo – diventa strumento privilegiato per governare la forza lavoro straniera¹.

¹ F. Carchedi, *Immigrazione e mutamento sociale*, in Carmelo Bruni (a cura di), *Migranti e migrazioni. Una ricerca nei Monti Cimini*, Sapienza Università Editrice, 2024, pp. 15-51.

La marginalità, però, non si limita alla dimensione economica. Essa si esprime anche sul piano della cittadinanza effettiva, come evidenzia il lavoro di Toso, laddove mostra come le normative di accesso e permanenza in Italia agiscano da filtri selettivi che, più che regolare, disciplinano le vite migranti². Il migrante irregolare, in particolare, viene collocato in una zona grigia dell'ordinamento, una condizione liminale che lo rende al tempo stesso presente e invisibile, necessario e stigmatizzato. Tale condizione strutturale di esclusione si riflette nella narrazione dominante che tende a disumanizzare l'esperienza migratoria, riducendola a emergenza, invasione o problema di ordine pubblico.

La prospettiva proposta da Zanfrini consente di leggere tale fenomeno come esito di una governance della mobilità umana basata sul controllo, sulla categorizzazione e sulla produzione di vulnerabilità. Non tutti i migranti sono marginalizzati allo stesso modo: esiste una gerarchia invisibile che determina chi ha diritto a essere accolto e chi, invece, è destinato a una marginalità programmata. Tale gerarchia rispecchia logiche geopolitiche e razziali, oltre che economiche³.

Un ulteriore fattore di marginalità è rappresentato dallo scarto tra presenza e rappresentanza: sebbene la popolazione migrante costituisca una quota significativa della forza lavoro e della demografia urbana, essa è quasi totalmente esclusa dai processi partecipativi e decisionali, sia sul piano politico formale che nelle istanze consultive locali⁴. Questa asimmetria rafforza la condizione di estraneità istituzionale, contribuendo a consolidare l'idea di una cittadinanza a geometria variabile.

La marginalità migrante assume inoltre caratteristiche intersezionali, laddove genere, origine etnica, religione e status giuridico si intrecciano nel determinare traiettorie di esclusione specifiche. Le donne migranti, in particolare, sperimentano forme peculiari di invisibilità, sia

² F. Toso, *La cittadinanza invisibile. Marginalità giuridica e pratiche di esclusione nei centri urbani*, Tesi di laurea magistrale, Università di Padova, 2022, pp. 44-49.

³ L. Zanfrini, *Governance dell'immigrazione tra accoglienza e selezione*, in *Paper-Zanfrini_Governance-immigrazione.pdf*, 2022, p. 8.

⁴ CSER, *Sussidi 01 – Origini e tendenze delle migrazioni contemporanee*, Roma, 2020, pp. 12-13.

nell'accesso al lavoro regolare che nella tutela sociale, come documentato nei percorsi di assistenza informale e nelle reti di sfruttamento domestico e sessuale⁵.

Tali dinamiche di esclusione, radicate nella struttura stessa del mercato del lavoro e dei dispositivi assistenziali, restano spesso ai margini anche del discorso pubblico.

Allo stesso tempo, l'impianto discorsivo costruito attorno alla figura del migrante contribuisce a ridefinire il concetto stesso di cittadinanza. Il migrante, soprattutto quando percepito come "altro" culturale o religioso, diviene il perno attorno a cui si rinegoziano i confini della comunità politica, spesso in chiave esclusiva. Come nota Celoria, la marginalizzazione del migrante si traduce in una marginalizzazione della differenza, in una pressione all'omologazione che trova espressione nei dispositivi normativi, nei discorsi pubblici e nelle pratiche quotidiane⁶.

Infine, occorre sottolineare come la marginalità non sia una condizione statica, ma un processo dinamico e contestuale, legato alle trasformazioni del mercato del lavoro, alle politiche securitarie, alle scelte urbanistiche, e alle interazioni quotidiane. Come mostra il Rapporto annuale del Centro Studi IDOS, la marginalità dei migranti si declina oggi anche attraverso forme di razzializzazione spaziale, ghettizzazione urbana e segregazione educativa⁷. Comprendere questi processi nella loro complessità significa, allora, superare una lettura vittimistica o paternalistica della condizione migrante e riconoscerne la dimensione strutturale, sistemica, istituzionalmente prodotta.

1.1.1 Migrazione e classi subalterne: letture sociologiche contemporanee

Nel dibattito contemporaneo sulle migrazioni, la categoria di "classe subalterna" è tornata a imporsi con forza come chiave interpretativa in grado di restituire complessità a fenomeni

⁵ C. Scquizzato, *Esclusione e intersezionalità nel percorso migrante femminile*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Padova, 2021, pp. 51-56.

⁶ M. Celoria, *La differenza migrante e la normalizzazione dell'alterità*, in *Saggio Celoria Rondine.pdf*, 2023, pp. 7-10.

⁷ Centro Studi e Ricerche IDOS, *Dossier Statistico Immigrazione 2018*, Roma, 2018, pp. 112-118.

troppo spesso appiattiti su narrazioni economiche o securitarie. Se da un lato la retorica pubblica ha progressivamente adottato il paradigma dell'“immigrato utile”, inserito nel mercato e integrabile nella logica neoliberale della produttività, dall'altro continua a operare una distinzione latente ma costante tra chi merita accoglienza e chi è invece condannato all'irrelevanza o, peggio, alla sorveglianza. È in questo scarto, tra visibilità selettiva e invisibilità istituzionale, che si colloca la figura del migrante subalterno.

Enrico Pugliese ha mostrato come i flussi migratori italiani recenti, spesso descritti come “di qualità”, siano in realtà caratterizzati da elementi di precarietà, mobilità forzata e dequalificazione professionale, che richiamano tratti tipici della marginalità storicamente attribuita agli immigrati di provenienza extraeuropea⁸. In questa prospettiva, la subalternità non è solo una condizione economica, ma anche simbolica: è un posizionamento relazionale che si costruisce attraverso categorie come “invisibilità”, “irrelevanza politica”, “sfruttabilità” e “non appartenenza”.

Un esempio paradigmatico di questa logica si trova nell'analisi dei cosiddetti “sbarchi fantasma” descritti da Punzo e Scaglione: migranti che arrivano autonomamente sulle coste italiane, sfuggendo ai dispositivi mediatici e di controllo, e che per questo risultano privi non solo di protezione ma persino di narrazione⁹. L'assenza di presa simbolica su queste vite indica un grado avanzato di subalternizzazione, dove l'individuo non è nemmeno più soggetto di criminalizzazione ma oggetto puro di esclusione.

Parallelamente, la sociologia critica delle migrazioni ha mostrato come il dispositivo normativo produca materialmente classi subalterne, attraverso la condizione giuridica dell'irregolarità e i vincoli imposti al lavoro migrante. Gli studi condotti da Carchedi nel contesto delle aree interne italiane rivelano un tessuto sociale in cui il migrante assume spesso

⁸ E. Pugliese, “L'emigrazione italiana del nuovo secolo: continuità e discontinuità con le ondate precedenti”, in I. Gjergji (a cura di), *La nuova emigrazione italiana*, 2015, pp. 25-38.

⁹ A. Punzo, S. Scaglione, “Sbarchi fantasma. Mobilità invisibili e sicurezza percepita in Calabria”, *Meridiana*, n. 106, 2023, pp. 157-161.

il ruolo funzionale di forza-lavoro eccedente, temporanea e docilizzata, proprio in virtù del suo statuto amministrativo incerto¹⁰. Questa precarietà, più che incidente di percorso, è strutturalmente generata e riprodotta da meccanismi politici, giuridici e culturali.

A ciò si somma la marginalità abitativa, che rappresenta un'estensione materiale della subalternità giuridica: ghetti rurali, dormitori informali, edifici occupati e alloggi temporanei segnano la geografia di una segregazione spaziale che si riflette nella percezione pubblica del migrante come “altro da tenere a distanza”¹¹. Si tratta di luoghi ai margini della città e della cittadinanza, dove l'invisibilità sociale si sedimenta in forma architettonica.

Il contributo teorico di Zanfrini aiuta a chiarire come la dicotomia tra l'“immigrato integrabile” e l'“estraneo irriducibile” non risponda a un criterio oggettivo, ma a un processo di costruzione sociale e istituzionale, in cui l'etnicizzazione delle diseguaglianze serve a occultare le vere gerarchie di classe¹². La questione, dunque, non si limita a un'esclusione ai margini; è, piuttosto, un principio che plasma lavoro e cittadinanza e percorre l'intero spazio europeo. Eppure, quando il migrante sembra incluso in circuiti occupazionali o abitativi regolari, la sua capacità di scelta rimane fragile: l'incertezza del permesso di soggiorno, l'ombra costante dell'espulsione, l'asimmetria dei rapporti sociali, piccoli nodi, verrebbe da dire, finiscono per comprimere severamente autodeterminazione e prospettive future¹³.

La subalternità, dunque, si manifesta anche nell'impossibilità di agire pienamente come soggetto, nonostante l'apparente accesso a spazi di esistenza giuridicamente riconosciuti.

Infine, è proprio la persistenza di dispositivi di contenimento e disciplinamento che, come osservato da De Ninno, spinge ampie fasce della popolazione migrante in condizioni di vita ai margini della legalità e della dignità, con gravi implicazioni anche sulla salute, sull'accesso

¹⁰ F. Carchedi, “Lavoro e integrazione nei contesti marginali”, in C. Bruni (a cura di), *Migranti e migrazioni. Mutamenti sociali e nuove convivenze nei Monti Cimini*, 2024, pp. 15-51.

¹¹ G. De Ninno, *Rapporto 2018. Le condizioni di vita dei migranti irregolari in Italia*, 2018, pp. 49-51.

¹² L. Zanfrini, *Governance dell'immigrazione e disuguaglianze*, 2020, p. 28.

¹³ I. Corvino, *La produzione della vulnerabilità. Migrazione e potere in Italia*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Napoli L'Orientale, 2022, pp. 78-80; F. Gatta, “Diritti e non-diritti dei migranti irregolari: inclusione, selezione, espulsione”, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2012, n. 3, pp. 11-14.

all'abitazione e sulla possibilità di emancipazione personale. In questo scenario, la classe subalterna non è solo una categoria descrittiva, ma una condizione operativa: una posizione che struttura le possibilità materiali e simboliche dell'esistenza migrante nel contesto postmoderno.

1.2 Cos'è la crimmigration: genesi del concetto e sviluppi teorici

Crimmigration, neologismo nato dall'unione di *criminal law* e *immigration law*, designa il progressivo intreccio tra il controllo dei movimenti migratori e gli strumenti repressivi del diritto penale. Il termine matura in ambito anglosassone e, soprattutto negli Stati Uniti all'indomani dell'11 settembre, si consolida come categoria critica, segnalando l'assottigliarsi della linea che separa sicurezza interna e gestione dell'immigrazione. Già negli anni Novanta oltreoceano, tuttavia, l'immigrazione irregolare comincia a essere trattata come questione criminale, relegando in secondo piano la sua tradizionale natura amministrativa¹⁴.

Lungi dal limitarsi a una sovrapposizione procedurale tra diritto penale e diritto amministrativo, la crimmigration assume i contorni di un *paradigma*, fondato su una strategia di categorizzazione e stigmatizzazione del migrante come soggetto pericoloso, instabile e potenzialmente deviante¹⁵. L'apparente neutralità giuridica con cui si giustificano i dispositivi di detenzione, espulsione e respingimento viene messa in discussione dalla dottrina più recente, che sottolinea la funzione marcatamente simbolica di questi strumenti. Il diritto penale, da presidio garantista e residuale, diventa così vettore di un discorso politico-emergenziale, in cui l'irregolarità amministrativa si trasforma in indizio di colpevolezza. Il migrante non è perseguito *per ciò che ha fatto*, ma per ciò che è, in un'anticipazione punitiva che richiama la logica del nemico piuttosto che quella del cittadino¹⁶. Tale inversione di prospettiva è visibile non solo nella prassi legislativa – ad esempio nei

¹⁴ G. Gatta, *Immigrazione, sicurezza e diritto penale simbolico*, 2012, in *Diritto penale contemporaneo*, p. 3.

¹⁵ Ivi, pp. 3-5.

¹⁶ A. Di Martino, *La frontiera e il diritto penale*, Ius In Itinere, pp. 7-9.

decreti sicurezza italiani – ma anche nella rappresentazione mediatica e nel linguaggio istituzionale, che convergono nella costruzione di una figura deviante a prescindere dalla condotta concreta.

Sotto questo profilo, la crimmigration non si limita a fondere due ambiti giuridici, ma dà vita a un sistema ibrido e autonomo, retto da logiche di contenimento più che di legalità. È la frontiera, in questa prospettiva, a diventare il primo spazio penale: un luogo di eccezione giuridica dove l'identità del soggetto precede la valutazione della sua azione. Le politiche di detenzione amministrativa, le zone di transito, i centri di identificazione e trattenimento si inscrivono in questa architettura, nella quale la decisione penale si affida sempre più a categorie extragiuridiche: vulnerabilità, pericolosità, sospetto¹⁷. In questa dinamica, si assiste a un progressivo allontanamento dal principio di offensività e dal criterio di proporzionalità: il diritto penale applicato all'immigrazione irregolare tende a sanzionare *stati*, non *comportamenti*, senza un effettivo bilanciamento tra gravità della sanzione e valore del bene giuridico leso.

Le conseguenze sanzionatorie – dall'espulsione alla detenzione – colpiscono anche condotte formalmente neutre, rendendo il sistema vulnerabile a derive autoritarie¹⁸.

Il diritto penale della crimmigration, perciò, non si definisce tanto per la tipologia di reati quanto per la qualità del soggetto cui si applica. L'irregolarità, in sé, diviene motivo sufficiente per attivare meccanismi sanzionatori, eludendo ogni analisi di proporzionalità. La retorica della sicurezza, infatti, agisce su un piano discorsivo capace di giustificare l'eccezione, di sospendere le garanzie formali e di alimentare una normatività parallela, priva di limiti procedurali. In questo contesto, l'ordinamento si piega a esigenze non giuridiche: la pressione politica, la costruzione del consenso, il controllo simbolico dello spazio pubblico. Ed è proprio in questa zona grigia che si inserisce un ulteriore slittamento: la valutazione del migrante non avviene più sulla base di un reato, ma di indizi extragiuridici come l'etnia, la lingua, la provenienza geografica o la condizione documentale.

¹⁷ I. Gulli, *La crimmigration come orizzonte totalizzante*, in *Rivista Penale*, 2023, pp. 2-4.

¹⁸ L. Recchia, *Il principio di proporzionalità nel diritto penale*, 2021, in *Diritto penale e processo*, pp. 5-6.

Elementi che non configurano alcuna illiceità, ma che diventano segnali di pericolosità presunta, in un contesto in cui la prevenzione si sgancia dalla prova e si affida al sospetto.

L'approdo più recente di questo processo è la *totalizzazione* del paradigma crimmigration: l'idea che la mobilità umana, in quanto tale, rappresenti una forma di disordine da neutralizzare. Il migrante irregolare non è più solo un soggetto da gestire o regolarizzare, ma una figura destabilizzante, potenzialmente assimilabile al criminale comune. Si afferma così una "penalità amministrativa" – né pienamente penale, né meramente burocratica – che agisce nel vuoto delle tutele, in nome di una sicurezza sempre evocata ma mai dimostrata.

1.2.1 Le frontiere come dispositivi penali: il contributo del diritto penale della sicurezza

Nell'odierno scenario globale le frontiere non sono più semplici confini, geografici o giuridici che siano. Diventano ingranaggi complessi. In esse si addensa un potere selettivo e repressivo capace di precedere, eludere o affiancare il diritto formale. Questo potere, sebbene operi ai margini della legalità penale tradizionale, dispiega pratiche di controllo e contenimento che producono ricadute punitive tangibili e durature. Un varco, dunque, ma anche un filtro. In tale cornice prende forma il diritto penale della sicurezza, paradigma che trasforma la frontiera in zona di eccezione permanente.

A differenza di quanto avviene nei sistemi penali tradizionali, in cui la sanzione segue un reato tipizzato e accertato in giudizio, nella gestione della migrazione irregolare il diritto penale assume una funzione prevalentemente preventiva, orientata alla neutralizzazione dell'indesiderabile prima ancora della commissione di un fatto penalmente rilevante. Ciò si realizza attraverso strumenti quali i respingimenti, le detenzioni amministrative e le espulsioni, che, pur formalmente distinti dalla pena, ne riproducono gli effetti sostanziali. Tali meccanismi si iscrivono in quella che è stata definita una

vera e propria “*penalizzazione amministrativa della mobilità*”, in cui la frontiera non è più una soglia da attraversare, ma un filtro punitivo che seleziona, classifica ed esclude¹⁹.

Il diritto penale della sicurezza agisce così come un sistema parallelo, dotato di logiche autonome e di una propria razionalità emergenziale. Le categorie classiche del diritto penale – colpevolezza, offensività, proporzionalità – risultano subordinate all’obiettivo prioritario della sicurezza pubblica, intesa in termini vaghi e politicamente manipolabili. Questo slittamento normativo produce un effetto paradossale: l’irregolarità migratoria, pur non costituendo un’offesa penalmente significativa, diventa oggetto di misure afflittive sempre più incisive, legittimate da una narrativa securitaria che travalica i confini del diritto²⁰.

Un contributo decisivo a questa evoluzione è fornito dalla riflessione sul ruolo simbolico del diritto penale nella costruzione del nemico pubblico. Il migrante irregolare viene progressivamente trasformato in figura pericolosa in sé, indipendentemente da condotte concretamente lesive. Il suo statuto giuridico diventa segno visibile di una minaccia, e la risposta penale si svincola dalla logica del reato per aderire a quella della difesa preventiva. È in questa prospettiva che le politiche migratorie assumono tratti propri del diritto penale d’autore, in cui la sanzione non segue il fatto, ma il profilo identitario²¹.

Un esempio emblematico di questa distorsione è rappresentato dai Centri di permanenza per il rimpatrio (C.P.R.), luoghi formalmente destinati a finalità amministrative, ma nella pratica connotati da regimi di detenzione che ricalcano, e talvolta superano, la durezza del carcere penale. In questi spazi, la sospensione delle garanzie processuali si accompagna a una logica del sospetto, in cui l’assenza di titoli giuridici regolari diviene sufficiente a giustificare la privazione della libertà, spesso senza alcuna concreta valutazione individuale di pericolosità²².

¹⁹ G. Gatta, *Diritto penale e immigrazione irregolare*, 2012, pp. 27-32.

²⁰ A. Di Martino, *La frontiera e il diritto penale*, 2018, pp. 9-12.

²¹ I. Gullì, *La crimmigration come orizzonte totalizzante*, 2023, p. 7.

²² R. Vigato, *Migrazione e criminalizzazione. Il trattenimento amministrativo nei C.P.R.*, 2021, pp. 34-37.

La giurisprudenza e la dottrina più recenti evidenziano come questo tipo di intervento, pur essendo formalmente “amministrativo”, tenda in realtà ad assolvere funzioni sostanzialmente penali. Le misure di trattenimento nei centri di permanenza, ad esempio, non sono giustificate da una colpa individuale né sono sottoposte alle garanzie del processo penale, ma si fondano su presunzioni di pericolosità astratte, spesso legate alla sola condizione giuridica di irregolarità²³.

Tutto ciò contribuisce a disegnare un quadro in cui le frontiere si configurano come zone di eccezione normalizzata, luoghi in cui il diritto è sospeso o manipolato per garantire una sicurezza intesa non come protezione effettiva dei diritti, ma come difesa dell’identità nazionale. In questa prospettiva, il contributo del diritto penale della sicurezza non si limita a punire, ma produce e struttura la devianza, agendo come dispositivo di esclusione sistemica.

La figura del migrante, prima ancora di essere soggetto di diritti, diventa così l’oggetto di una strategia punitiva che ha nella frontiera il suo epicentro operativo e simbolico.

1.3 Normative italiane e dispositivi di sicurezza: accordi bilaterali e politiche di esternalizzazione del controllo

Negli ultimi vent’anni la gestione della mobilità migratoria in Italia ha imboccato una traiettoria sempre più securitaria. Alla base c’è l’idea, mai del tutto esplicitata ma sempre percepita, che i movimenti migratori rappresentino un pericolo per l’ordine pubblico, la coesione sociale e persino la sovranità dello Stato. Da qui nasce un intreccio articolato di norme e procedure. Da un lato, si rafforzano dispositivi interni, amministrativi e penali, per contenere i flussi. Dall’altro, prende forma un sistema di controllo esterno, pensato per intercettare e bloccare i migranti prima che raggiungano il confine.

²³ C. Ruggiero, *Le linee di tendenza della crimmigration nel sistema penale italiano*, 2020, pp. 10-12.

Al centro di questo secondo fronte si trova la strategia degli accordi bilaterali. Dall'inizio degli anni Duemila, l'Italia ha costruito una fitta trama di intese, in gran parte non pubblicate, con i principali Paesi di transito, come Libia, Egitto, Tunisia e Niger. Si ricorre spesso a memorandum, protocolli tecnici o scambi di lettere: formule snelle, pensate per evitare l'attivazione dell'articolo 80 della Costituzione e, di conseguenza, il controllo parlamentare. Così, lontano dai riflettori, la politica migratoria italiana ha preso forma, acquisendo efficacia e, insieme, attirando non poche critiche²⁴. Di particolare rilievo è l'Accordo tecnico del 2008 con la Libia, apripista di quasi un decennio rispetto al Memorandum d'intesa siglato il 2 febbraio 2017 tra il presidente del Consiglio italiano e il capo del governo di unità nazionale libico. Il testo, agile nella struttura ma di portata decisiva, prevede il sostegno economico e tecnico dell'Italia alla cosiddetta guardia costiera libica; contempla la costruzione o il risanamento dei centri di detenzione; disciplina la formazione del personale locale e, in ultimo, istituisce una gestione congiunta delle operazioni volte a contrastare il traffico di esseri umani²⁵.

Il profilo più critico di tale approccio risiede nel fatto che l'Italia, e più in generale l'Unione Europea, hanno affidato a un Paese privo di un sistema legale unificato e attraversato da conflitti interni il compito di svolgere attività di intercettazione in mare e gestione delle persone migranti. Ciò ha determinato, in numerosi casi documentati, gravi violazioni dei diritti fondamentali, tra cui trattamenti inumani e degradanti nei centri libici, respingimenti di fatto e compressione del diritto di asilo. Questi elementi sono stati oggetto di numerose denunce internazionali, ma anche di analisi giuridiche che hanno sottolineato la responsabilità indiretta dell'Italia, ravvisabile nella forma della cooperazione materiale e logistica prestata a soggetti non statuali, in violazione del principio di non-refoulement²⁶.

²⁴ S. De Petris, *Gli accordi bilaterali di esternalizzazione dei migranti*, in "Saggi", 2022, pp. 7-8.

²⁵ F. Pacella, *Cooperazione Italia-Libia: profili di responsabilità per crimini internazionali*, 2018, pp. 5-9.

²⁶ ASGI, *L'esternalizzazione delle frontiere e della gestione dei migranti*, 2020, pp. 19-23.

Sul piano interno, tale strategia ha trovato piena legittimazione attraverso una sequenza normativa e amministrativa fortemente orientata al controllo preventivo. Il Decreto-Legge 113/2018, il cosiddetto “Decreto sicurezza”, segna una svolta decisa: abrogato il permesso di soggiorno per motivi umanitari, la rete dell’accoglienza diffusa viene quasi azzerata, sostituita da strutture a elevata capienza e fragile inquadramento giuridico. Parallelamente, una fitta redistribuzione delle competenze tra ministeri e territori ridefinisce gli equilibri istituzionali, rafforzando il peso delle prefetture e confinando ai margini le organizzazioni della società civile²⁷.

In questo scenario, anche attori formalmente non statali – come alcune agenzie internazionali o ONG – sono stati talvolta coinvolti in attività di supporto logistico, raccolta dati o gestione dei centri, contribuendo, più o meno consapevolmente, al consolidarsi di un dispositivo di governance dell’esclusione.

È in questo quadro che si comprende appieno la funzione politica dell’esternalizzazione: essa non è solo un meccanismo di gestione operativa, ma un dispositivo simbolico, che produce l’effetto di “spostare altrove” il problema, neutralizzandone l’impatto pubblico e giuridico. L’alterazione semantica del lessico (da “migrante” a “potenziale clandestino”, da “richiedente asilo” a “trafficato”) riflette una più profonda trasformazione nella rappresentazione della mobilità, che da esperienza umana diviene minaccia gestionale. Ciò è reso possibile da un intreccio tra diritto, burocrazia e diplomazia, in cui il confine fisico si dissolve e il confine politico si espande, fino a includere porti libici, aeroporti nigerini e rotte del deserto come prolungamenti della “frontiera europea”²⁸.

Tale sistema, che potremmo definire di “controllo a distanza”, opera in assenza di trasparenza, spesso mediante fondi extra-bilancio o strumenti di soft law, e tende a replicare al di fuori dei confini europei quelle stesse dinamiche di disumanizzazione e categorizzazione giuridica già sperimentate nei contesti interni. La logica di governo che ne deriva non risponde più alla tutela dei diritti né alla gestione equilibrata della mobilità, ma a una razionalità di contenimento, prevenzione e deterrenza,

²⁷ C. Sanfrancesco, in C. Bruni (a cura di), *Migranti e migrazioni*, Sapienza, 2024, pp. 53-66.

²⁸ A. Biondi, *UE ed esternalizzazione del controllo delle frontiere*, Tesi di Laurea, 2023, pp. 34-36.

che produce nuove gerarchie di accesso alla legalità e nuovi spazi di esclusione. Tale tensione tra legalità dichiarata e pratiche effettive solleva interrogativi rilevanti non solo sul piano politico, ma anche su quello della legittimità costituzionale e del rispetto del principio di legalità, laddove il confine tra accordi tecnici e scelte politiche resta deliberatamente opaco.

1.3.1 Il Memorandum Italia-Libia del 2017: implicazioni giuridiche e sociopolitiche

La firma del Memorandum d'intesa Italia-Libia del 2 febbraio 2017 ha segnato una svolta nella gestione dei flussi migratori lungo la rotta del Mediterraneo centrale. Da quel giorno si è aperta una stagione di esternalizzazione delle frontiere che, pur presentata come semplice cooperazione tecnica, ha inciso in profondità sugli equilibri giuridici e politici. Firmato dal Presidente del Consiglio italiano e dal Primo Ministro del Governo di Accordo Nazionale libico, il documento promette di «rafforzare la cooperazione» contro l'immigrazione clandestina; in realtà, però, sposta oltre frontiera la gestione dei flussi.

Si tratta, in fondo, di un remake dei Protocolli del 2008, archiviati dopo le rivolte del 2011, ora riproposto in chiave emergenziale. Nel nuovo equilibrio geopolitico, l'Italia si impegna a finanziare, assistere e addestrare la Guardia costiera libica, avallando così, seppur indirettamente, la detenzione dei migranti in centri ripetutamente segnalati dagli osservatori internazionali per gravi violazioni dei diritti umani.

L'operatività del Memorandum, priva di ratifica parlamentare e mai sottoposta a scrutinio democratico, configurandosi giuridicamente come atto politico privo di efficacia vincolante nel diritto internazionale formale, ma dotato di una forza normativa de facto, tanto da strutturare politiche operative e destinazioni di spesa²⁹.

²⁹ G. Gatta, *La cooperazione internazionale nella lotta all'immigrazione irregolare*, in G. Gatta (a cura di), *Immigrazione e diritto penale. Una relazione pericolosa*, Milano, 2012, pp. 83-84.

Ha generato così una zona grigia di responsabilità condivisa, dove la cooperazione si sovrappone alla complicità strutturale nei respingimenti illegali. Dal punto di vista strettamente giuridico, la posizione dell'Italia si configura come altamente problematica: pur non effettuando direttamente i respingimenti, essa partecipa in via sostanziale e determinante alle attività di intercettazione e riconduzione forzata in un Paese terzo non sicuro.

La cooperazione nel coordinamento SAR, attraverso il Centro di Roma e l'impiego di assetti europei, si trasforma così in un apparato di ricollocazione extraterritoriale del controllo, mascherato da azione umanitaria³⁰.

Il principio di non-refoulement, espresso nell'art. 33 della Convenzione di Ginevra e incorporato nel diritto UE, risulta in tal modo aggirato mediante l'uso di soggetti formalmente autonomi ma operativamente subordinati, come confermato da numerose inchieste e pronunce giurisdizionali. Alcune decisioni, come nel caso *N.H. c. Italia* pendente davanti alla CEDU, o nei ricorsi promossi da ONG dinanzi ai tribunali civili italiani, hanno sollevato dubbi sulla compatibilità del Memorandum con il principio di legalità e con l'art. 3 CEDU³¹.

L'aspetto più controverso del Memorandum non è tanto la sua esistenza in sé, quanto la trasformazione della Libia in una sorta di "zona cuscinetto" di contenimento migratorio, al di fuori delle garanzie dello stato di diritto e delle tutele giurisdizionali europee. In tal modo, si rafforza un modello securitario che considera il migrante non più come soggetto portatore di diritti, ma come rischio da neutralizzare, anche a costo di affidarlo a contesti detentivi gestiti da milizie armate e caratterizzati da pratiche sistematiche di tortura, estorsione e tratta.

A livello sociopolitico, questo meccanismo ha effetti di lungo periodo sulla percezione collettiva del fenomeno migratorio: la narrazione istituzionale del Memorandum, centrata sull'efficienza e sul "salvataggio", oscura sistematicamente il costo umano e giuridico dell'esternalizzazione. Inoltre, la

³⁰ A. Biondi, *Esternalizzazione del controllo delle frontiere e diritti umani*, in *Federalismi.it*, 2023, p. 33.

³¹ ASGI – Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, *L'esternalizzazione delle frontiere e della gestione dei migranti*, Torino, 2020, pp. 25-26.

cooperazione italo-libica viene costantemente reiterata e finanziata senza trasparenza, alimentando una governance informale e opaca, sottratta al controllo pubblico e spesso legittimata in chiave mediatica come “soluzione tecnica” a un problema emergenziale.

Emblematica, in tal senso, la clausola di rinnovo automatico prevista dal Memorandum stesso, entrata in vigore nel 2020 senza necessità di conferma esplicita, né da parte del Parlamento né mediante atto normativo³².

Infine, non può ignorarsi che il Memorandum ha costituito un precedente funzionale alla politica europea dei migration deals, replicata con altri Paesi terzi (come Tunisia, Niger, Egitto), in una logica che disloca il confine giuridico dell’Europa ben oltre i suoi limiti territoriali. Tale tendenza, pur presentandosi come frutto della cooperazione multilaterale, si traduce in una vera e propria ristrutturazione spaziale del diritto: un diritto che non arretra, ma si estende selettivamente, modulando l’accesso ai diritti fondamentali in base a logiche di deterrenza e contenimento³³.

1.4 Il ruolo dell’Europa: sorveglianza, confini esterni e agenzie di controllo

Negli ultimi vent’anni, la costruzione dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia si è saldata, quasi senza che ce ne accorgessimo, a un obiettivo diventato centrale: sorvegliare le proprie frontiere esterne. Il governo dei flussi migratori, pur dichiarandosi fedele alla tutela dei diritti fondamentali, ha assunto progressivamente un’impronta spiccatamente securitaria. Così, sistemi di monitoraggio avanzati, banche dati sempre più fitte e agenzie specializzate, con Frontex in prima linea, da semplici supporti tecnici si sono trasformati nei veri protagonisti delle scelte migratorie dell’Unione.

³² E. Giurelli, *Accordi Italia-Libia e violazione dei diritti umani*, Tesi di laurea, Università degli Studi Roma Tre, 2020, p. 47.

³³ F. De Petris, *Gli accordi bilaterali di esternalizzazione dei migranti*, in *Saggi – Centro Studi e Ricerche IDOS*, Roma, 2023, pp. 30-33.

L'istituzione di Frontex nel 2004 ha segnato il passaggio da una semplice collaborazione fra Stati, necessaria ma frammentaria, a una governance del controllo sempre più integrata. Creata in origine come strumento tecnico di raccordo, l'Agenzia si è via via trasformata: oggi coordina operazioni congiunte, organizza rimpatri, negozia intese con Paesi terzi e, quando serve, mobilita direttamente mezzi, navi e personale.

A partire dal 2016, con la creazione della Guardia di frontiera e costiera europea, il suo ruolo è stato ulteriormente potenziato, tanto sul piano delle risorse quanto su quello delle prerogative, fino a fare dell'agenzia un perno strutturale nella strategia dell'Unione di esternalizzazione del controllo migratorio³⁴.

In parallelo, l'Unione ha intrecciato una rete di sorveglianza tecnologica che unisce banche dati biometriche – Eurodac, SIS II, VIS – con droni, radar costieri e algoritmi predittivi. Ne scaturisce un sistema capace di osservare, confrontare e anticipare i movimenti con notevole anticipo. Al centro si colloca Eurosur, piattaforma che fa circolare in tempo reale le informazioni tra gli Stati membri e Frontex, consentendo di monitorare i flussi persino quando si trovano ancora a centinaia di chilometri dalle coste europee. A tale complesso si affianca una costellazione di soggetti privati – aziende di sicurezza, fornitori tecnologici, sviluppatori di IA predittiva – che, partecipando a gare e partenariati, contribuiscono alla crescente opacità e frammentazione della responsabilità. È qui che si manifesta in modo evidente la trasformazione dell'idea stessa di confine, che non coincide più con una linea geografica ma con uno spazio flessibile, mobile, estensibile all'estero e potenzialmente pervasivo³⁵.

Questo slittamento concettuale del confine si accompagna a una ridefinizione della figura del migrante irregolare come oggetto di sorveglianza e sospetto, più che di protezione. Le agenzie europee, nel loro operare quotidiano, assumono sempre più una funzione para-poliziesca, in cui la distinzione tra controllo amministrativo e azione repressiva tende a sfumare. Tale tendenza si

³⁴ A. Biondi, *L'Unione europea e l'esternalizzazione del controllo delle frontiere*, Tesi di laurea, Università di Pisa, 2023, pp. 12-16.

³⁵ R. Vigato, *Processi di esternalizzazione dei confini e ridefinizione della soggettività migrante*, Tesi di dottorato, Università di Padova, 2021, pp. 49-53.

inserisce in una logica emergenziale permanente, in cui la gestione ordinaria delle migrazioni è sostituita da interventi eccezionali, spesso sottratti al controllo democratico³⁶.

Significativo, in questo senso, è anche il ruolo dell'agenzia europea per l'asilo (ex EASO, ora EUAA), che da organo tecnico si è evoluta in strumento di selezione preliminare dei richiedenti asilo, contribuendo di fatto alla filtrazione in loco dei migranti, spesso in stretta cooperazione con i Paesi di transito o di partenza. Tale configurazione si innesta sulle asimmetrie prodotte dal meccanismo di Dublino, che responsabilizza i Paesi di primo ingresso e, di fatto, incentiva pratiche di contenimento e selezione alle frontiere meridionali. Questa dinamica rafforza ulteriormente la logica dell'esternalizzazione e indebolisce la centralità del diritto d'asilo come diritto fondamentale effettivo, riducendolo a mera possibilità selettiva.

È dunque evidente come l'Unione Europea abbia consolidato un modello ibrido di controllo, in cui agenzie operative, tecnologie di sorveglianza e accordi con Paesi terzi agiscono in sinergia per prevenire l'ingresso, più che per gestire l'inclusione. Tale modello, pur formalmente orientato alla sicurezza e all'efficienza, rischia di generare zone grigie di irresponsabilità giuridica, opacità decisionale e compressione sistematica dei diritti fondamentali³⁷.

Se la costruzione di un sistema europeo comune in materia di asilo e immigrazione era nata sotto il segno dell'armonizzazione dei diritti, oggi sembra piuttosto prevalere un orientamento in cui la governance migratoria è assorbita all'interno di un paradigma securitario e deterrente. La "sicurezza condivisa" evocata nei documenti programmatici finisce così per tradursi, nella prassi, in una sorveglianza distribuita, ma raramente trasparente o responsabile³⁸.

1.4.1 Frontex e il paradigma della "sicurezza condivisa"

³⁶ S. Gatta, *Frontex e le politiche europee di frontiera*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 2012, pp. 22-25.

³⁷ I. Scquizzato, *Migrazioni e sicurezza: il ruolo delle agenzie europee*, Tesi di laurea, Università di Trento, 2021, pp. 44-47.

³⁸ M. Zanfrini, *Governance dell'immigrazione e retoriche della sicurezza*, in *Governance dell'immigrazione*, FrancoAngeli, 2022, pp. 28-31.

Nel dibattito europeo sulle migrazioni, “Frontex” non indica soltanto un’agenzia di sorveglianza; evoca, piuttosto, un’intera rete giuridico-amministrativa destinata a contenere, controllare, delegare. In principio il suo ruolo era modesto: affiancare gli Stati membri nella gestione dei confini esterni. Poi la crisi migratoria si è intensificata, le logiche securitarie hanno guadagnato terreno e l’Agenzia, quasi senza clamore, è divenuta un perno strategico. Oggi incarna il nucleo del paradigma della “sicurezza condivisa”, ridefinendo equilibri e responsabilità all’interno dell’Unione.

Il concetto di *shared security*, nella sua applicazione al contesto europeo, implica una ridefinizione del rapporto tra Stati membri e Unione, fondata sulla cooperazione obbligata e sull’interdipendenza nella gestione dei flussi. Il sistema di ripartizione, tuttavia, resta sbilanciato: alcuni Stati sopportano direttamente la pressione dei flussi migratori; altri forniscono tecnologie, personale o risorse finanziarie. Nel frattempo, l’Unione, attraverso Frontex, intensifica il coordinamento multilivello e affina gli strumenti di sorveglianza. Con l’istituzione della Guardia di frontiera e costiera europea, prevista dal regolamento (UE) 2016/1624 e potenziata nel 2019, l’Agenzia ha assunto un presidio permanente delle frontiere esterne, dotandosi di un proprio corpo di guardie, di poteri ampliati e di competenze autonome d’intervento negli Stati membri³⁹. Il fulcro operativo dell’Agenzia risiede proprio in questa sua capacità di agire come *cerniera* tra dimensione sovranazionale e pratica nazionale, affermandosi non tanto come organismo neutrale, quanto come produttore attivo di governance migratoria⁴⁰.

Le operazioni *Poseidon*, *Triton*, *Themis* o le più recenti missioni in Libia e Niger rappresentano un’espressione plastica di questo modello: Frontex fornisce mezzi, personale e competenze, ma nel farlo contribuisce anche a stabilire le priorità strategiche e i criteri di rischio, influenzando in modo determinante la selezione dei flussi, la categorizzazione dei migranti e persino l’esercizio del diritto d’asilo. Non si tratta, dunque, di un’azione meramente logistica o tecnica, bensì di una prassi che

³⁹ Parlamento Europeo, *Controllo delle frontiere UE e gestione della migrazione*, Documento STO78419, 2017, p. 5.

⁴⁰ G. Gatta, *Frontiere e diritti nel diritto penale contemporaneo*, 2012, p. 7.

incide sul piano normativo e simbolico. Come osservato da Biondi, la “sicurezza condivisa” è al tempo stesso una retorica di legittimazione e uno strumento di dislocazione della responsabilità: spostare le frontiere in mare, nei deserti o nei centri di raccolta in Africa significa anche decentrare il luogo della decisione e rendere opaco il punto di imputazione⁴¹.

Il lessico usato nei documenti ufficiali – “gestione integrata delle frontiere”, “approccio olistico”, “solidarietà operativa” – maschera spesso una verticalizzazione delle competenze che rafforza le logiche di controllo a scapito dei diritti. La presenza sempre più strutturata di Frontex nei Paesi terzi, non solo come supporto ma come vero e proprio attore negoziale, ha aperto interrogativi rilevanti circa la sua accountability e la compatibilità con il diritto internazionale dei diritti umani. Le recenti indagini su respingimenti in Grecia e Croazia, condotte con il supporto di agenti Frontex, ne sono un esempio eloquente⁴².

Questa dinamica di sovrapposizione tra sicurezza interna e gestione esterna delle migrazioni rientra in una più ampia ridefinizione delle funzioni delle agenzie europee, non più meri esecutori di direttive, ma soggetti co-produttori di norme e prassi. Come ha sottolineato l’ASGI, l’esternalizzazione operata da Frontex tende a “normalizzare” una condizione eccezionale: la sospensione preventiva delle garanzie, in nome di una minaccia percepita e non sempre dimostrabile⁴³.

Questa logica si manifesta in modo particolarmente evidente nel crescente investimento in missioni di *pre-frontier control*, realizzate nei Paesi terzi mediante accordi operativi o cooperazioni tecniche, con lo scopo di intercettare i migranti prima ancora che raggiungano il suolo europeo. Tali attività, spesso al di fuori di ogni effettivo controllo giurisdizionale, contribuiscono a consolidare un modello di frontiera diffusa, elastica e deterritorializzata, dove la sicurezza viene prodotta *a monte* del diritto.

⁴¹ A. Biondi, *UE ed esternalizzazione del controllo delle frontiere*, Tesi di laurea, 2023, p. 36.

⁴² ASGI, *L’esternalizzazione delle frontiere e della gestione dei migranti*, 2020, p. 21.

⁴³ M. Zanfrini, *La governance dell’immigrazione: crisi o transizione?*, Paper, 2017, p. 25.

1.5 Criminalizzazione dell'irregolarità amministrativa: l'irregolare trattato come figura deviante

L'irregolarità amministrativa, nell'ambito delle migrazioni, non è soltanto una categoria giuridica: è anche la cornice narrativa e politica che ritrae l'altro come figura deviante. Diversamente dal modello penale tradizionale – dove la devianza nasce da una condotta tipizzata e sanzionata – in questo contesto l'etichetta deviante si attiva per la sola inosservanza delle regole di soggiorno. In altre parole, basta l'esistenza in un luogo, priva di titolo, perché la mera presenza diventi colpa.

Questo spostamento semantico, che converte la presenza amministrativamente irregolare in colpa ontologica, ha prodotto nel tempo una forma di penale "per status", che esonda oltre i confini della legalità sostanziale per assumere i contorni dell'inimicizia politica.

In questa logica, il confine tra infrazione amministrativa e comportamento penalmente rilevante si fa poroso, instabile, e finisce per piegarsi alle esigenze di contenimento simbolico e sociale più che a principi di colpevolezza o proporzionalità. L'irregolare non è punito per ciò che fa, ma per ciò che rappresenta: un'esistenza eccedente, difficile da classificare e dunque da gestire con le categorie giuridiche ordinarie. L'apparato normativo si adatta, sospendendo selettivamente le garanzie per una fascia di popolazione ritenuta intrinsecamente "non integrabile", come mostrano le disposizioni in materia di respingimento, trattenimento e rimpatrio, sempre più svincolate da valutazioni individualizzate⁴⁴.

Tale costruzione si regge su un impianto discorsivo che pone l'irregolare fuori dalla legalità non solo formale ma anche morale. La devianza, in questo caso, precede la norma: l'irregolarità non è la trasgressione di una regola, ma il segno distintivo di una pericolosità implicita, che giustifica controlli sproporzionati, detenzioni arbitrarie e misure limitative di diritti fondamentali, come riconosce la più attenta dottrina penalistica⁴⁵.

⁴⁴ Cfr. E. Giurelli, *Accordi Italia-Libia: lotta all'immigrazione e violazione diritti umani*, Tesi di laurea, 2020, pp. 49-52.

⁴⁵ V. Gabrio Gatta, *Stranieri e diritto penale. Una proposta per la legalità costituzionale*, 2012, pp. 15-19.

La violazione del diritto di soggiorno, da fatto amministrativo, si trasforma così in sintomo di un fallimento sociale, in cui si proietta l'intera retorica della sicurezza, della sovranità e della difesa dell'identità nazionale.

Un elemento poco tematizzato nel dibattito pubblico, ma rilevante sotto il profilo giuridico, è la distinzione fra irregolarità originaria – legata a un ingresso privo di autorizzazione – e irregolarità sopravvenuta, che colpisce chi ha perso un titolo di soggiorno già regolarmente acquisito. Quest'ultima figura, che riguarda migranti residenti da anni sul territorio nazionale, rivela l'instabilità strutturale dello status giuridico straniero e conferma che la criminalizzazione non nasce da un atto illecito iniziale, ma da un sistema che genera vulnerabilità e poi le sanziona. In entrambi i casi, l'irregolare è percepito come corpo estraneo, anche quando la sua irregolarità è frutto di percorsi precedentemente regolari⁴⁶.

In questa prospettiva, l'irregolare non è più un soggetto da includere o regolarizzare, ma un elemento disfunzionale da rimuovere. Il diritto penale, chiamato a intervenire in supplenza di politiche migratorie assenti o contraddittorie, diventa strumento di normalizzazione sociale. Si assiste così a una torsione dell'azione pubblica che privilegia l'efficienza del controllo sulla legalità costituzionale, e in cui le stesse garanzie processuali appaiono come ostacoli a una gestione rapida e securitaria del fenomeno migratorio⁴⁷.

Accanto alle disposizioni esplicitamente punitive, esiste poi una fitta rete di norme collaterali che rafforzano l'effetto stigmatizzante dell'irregolarità. L'obbligo di segnalazione da parte delle amministrazioni pubbliche, l'automatismo tra irregolarità e trattenimento nei centri di permanenza, l'estensione dell'uso di dati biometrici nei controlli di polizia: tutti questi strumenti giuridici, pur essendo formalmente neutri, contribuiscono a costruire l'irregolare come soggetto "a rischio", meritevole di attenzione repressiva.

⁴⁶ Cfr. R. Vigato, *Criminalizzazione dell'irregolarità e vulnerabilità giuridica*, Tesi di laurea, 2023, pp. 31-35.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 40.

Si tratta di misure di controllo diffuse, che non puniscono un fatto, ma sorvegliano una condizione, rafforzando la percezione dell'irregolare come figura pericolosa⁴⁸.

L'irregolarità assume quindi un ruolo paradigmatico nell'economia della crimmigration: è il punto di saldatura tra diritto amministrativo e penale, tra legalità e disciplina, tra tolleranza apparente e esclusione concreta. Non sorprende, allora, che provvedimenti legislativi come il “Decreto Cutro” abbiano progressivamente rafforzato la funzione repressiva degli strumenti amministrativi, facendo dell'irregolare una figura strategicamente utile: utile a dimostrare che lo Stato “reagisce”, che il controllo è esercitato, che il confine è ancora valido⁴⁹.

Ma in questa narrazione, ciò che si smarrisce è il profilo umano del migrante irregolare, ridotto a categoria astratta, a rischio, a entità statistica. La figura deviante si consuma così nel paradosso di essere tanto esposta quanto invisibile: centrale nei discorsi pubblici e marginale nelle tutele giuridiche. Ed è proprio in questa invisibilità giuridico-politica che si consuma il cuore della criminalizzazione amministrativa – laddove non si punisce ciò che è stato fatto, ma ciò che si è⁵⁰.

1.5.1. Dalla clandestinità al reato: evoluzione semantica e giuridica

La parola «clandestinità» ha compiuto, nel lessico giuridico e politico italiano, un'evoluzione che supera la semplice variazione di significato. In origine era soltanto la descrizione di un'irregolarità amministrativa. Col tempo, però, si è caricata di sfumature ideologiche, con tutto il peso dello stigma, fino a cristallizzarsi in categoria giuridica punita dal Codice penale. In questa traiettoria si misura la reale portata della trasformazione: il migrante irregolare finisce così per diventare destinatario dell'intervento repressivo prima ancora di qualsiasi forma di tutela.

⁴⁸ F. De Ninno, *Politiche dell'inimicizia e razionalità securitaria*, in *PI0049*, 2020, pp. 33-36.

⁴⁹ I. Gulli, *La crimmigration come orizzonte totalizzante*, 2023, pp. 10-13.

⁵⁰ Ivi, p. 17.

L'anno 2009 rappresenta uno snodo decisivo: il cosiddetto *Pacchetto sicurezza*, introdotto con la legge n. 94/2009, ha tipizzato il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, introducendo l'art. 10-bis nel Testo unico sull'immigrazione (d.lgs. 286/1998). È qui che la figura del "clandestino" cessa di essere un soggetto amministrativamente irregolare per divenire un *autore di illecito penale*, sebbene circoscritto al rango di contravvenzione. La portata simbolica della norma è tuttavia ben più ampia della sua effettiva efficacia sanzionatoria: essa costruisce un confine giuridico tra il "regolare" e il "deviante", in cui la semplice presenza diventa di per sé materia penale, a prescindere da qualsiasi condotta lesiva di beni giuridici altrui⁵¹.

Dai lavori preparatori emerge con chiarezza che l'intento del legislatore non era tanto quello di colmare una lacuna sanzionatoria, quanto di attribuire una valenza identitaria e deterrente alla previsione del reato. La clandestinità venne presentata, nelle relazioni parlamentari e negli atti della Commissione affari costituzionali, come "attentato all'ordine pubblico" e "violazione dello Stato di diritto", con un lessico più affine al diritto penale del nemico che a quello delle garanzie. L'obiettivo principale non era dunque la tutela di un bene giuridico, ma la costruzione simbolica di una soglia normativa capace di distinguere giuridicamente "chi appartiene" da "chi non ha diritto a stare"⁵².

L'evoluzione del termine ha, passo dopo passo, scalfito il principio di proporzionalità, come attestano le pronunce sia costituzionali che sovranazionali. Nella sentenza **El Dridi** (2011) la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stigmatizzato l'impostazione italiana, osservando che infliggere sanzioni penali mentre la procedura di rimpatrio è ancora aperta svuota di efficacia la direttiva 2008/115/CE⁵³.

⁵¹ G. Gatta, *Diritto penale e immigrazione: la criminalizzazione dello straniero irregolare*, in "Diritto, immigrazione e cittadinanza", 2012, p. 13.

⁵² A. Recchia, *Il principio di proporzionalità nel diritto penale*, 2016, pp. 6-7.

⁵³ Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande Sezione, sent. 28 aprile 2011, causa C-61/11 PPU, *El Dridi*, in EUR-Lex, documento 20170627STO78419_IT.

Nonostante ciò, l'impianto normativo italiano ha resistito, perpetuando l'equivalenza normativa tra *essere irregolare* e *essere colpevole*, e rafforzando così un modello punitivo fondato sulla mera condizione esistenziale.

In questo contesto, l'evoluzione semantica si intreccia strettamente con quella retorico-politica. Il termine "clandestino" si è imposto come espressione sintetica e polarizzante, funzionale a una narrazione securitaria che ha ridotto la complessità dei fenomeni migratori a emergenza e minaccia. Tale semplificazione ha alimentato un'immaginazione pubblica dominata da dispositivi mediatici e politici che, come notano alcune letture sociologiche, hanno contribuito alla *criminogenesi simbolica del migrante*⁵⁴. Si tratta di un processo in cui la rappresentazione precede la norma e la legittima: è l'uso reiterato del termine in chiave deviante a costruire l'orizzonte che rende pensabile e accettabile l'intervento penale.

Ma la costruzione del reato non avviene in un vuoto giuridico: essa si inserisce all'interno di un paradigma di *crimmigration*, dove il diritto penale assume funzioni selettive e identitarie. Come ha osservato autorevolmente la dottrina, l'intervento punitivo verso il migrante irregolare non ha natura repressiva in senso classico, ma funge da dispositivo performativo di confine, trasformando l'irregolarità da status giuridico a figura di pericolosità sociale⁵⁵. In questa logica, si riduce sensibilmente anche il margine valutativo del giudice: la previsione del reato in assenza di danno concreto genera un automatismo sanzionatorio, svuotando il principio di offensività e riducendo la giurisdizione a strumento esecutivo di una stigmatizzazione normativa.

L'atto di "essere presenti" diventa sufficiente per attivare la risposta penale, prescindendo da ogni analisi di effettiva lesività.

La recente abrogazione del reato di clandestinità, più volte proposta ma sempre respinta o differita, segnala la persistente ambivalenza del legislatore, oscillante tra esigenze di efficienza amministrativa e spinte politiche securitarie. E mentre il dibattito giuridico si concentra sulla legittimità

⁵⁴ I. Gulli, *La crimmigration come orizzonte totalizzante*, in "Sistema penale", 2023, p. 7.

⁵⁵ A. Di Martino, *La frontiera e il diritto penale*, in "Diritto penale contemporaneo", 2020, p. 21.

costituzionale del trattamento penalistico dell'irregolarità, la realtà normativa continua a produrre conseguenze materiali discriminatorie, rafforzando disuguaglianze di accesso ai diritti, limitazioni alla libertà personale e una generale precarizzazione dello statuto giuridico del migrante.

Capitolo 2

Traffico, devianza e solidarietà: sfide e tensioni nella governance migratoria

2.1 Traffico di migranti: confusione tra vittime e colpevoli

Nel dibattito pubblico, così come nelle aule di tribunale, il traffico di migranti apre zone d'ombra in cui vittima e responsabile finiscono per sovrapporsi. Non è solo un gioco di definizioni: è un intreccio giuridico e politico che si riverbera sulle decisioni concrete. La cornice internazionale, sulla carta, separa con nettezza il trafficking, orientato allo sfruttamento, allo smuggling, mero passaggio clandestino di frontiera; eppure, nell'applicazione quotidiana, quel confine sfuma, arretra, talvolta scompare⁵⁶.

Il migrante che si affida a un facilitatore per raggiungere l'Europa può essere percepito ora come vittima di reti criminali transnazionali, ora come soggetto complice di un reato, se non addirittura come parte attiva dell'organizzazione del viaggio. Questa oscillazione percettiva non è casuale: essa riflette la tensione tra l'ideale di tutela umanitaria, inscritto nei trattati internazionali, e l'imperativo di controllo securitario, che domina le politiche europee e nazionali degli ultimi decenni⁵⁷. Così, l'approdo in un contesto europeo non è sempre occasione di protezione, ma può rapidamente tradursi in un sospetto giudiziario. In alcune situazioni, sono gli stessi migranti ad essere accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, soprattutto quando, durante il viaggio, assumono ruoli minori nell'organizzazione della traversata, per necessità o costrizione.

Le fonti ufficiali mostrano come, nell'interpretazione delle autorità, il passaggio dalla condizione di vittima a quella di colpevole sia spesso fondato su criteri funzionali più che giuridici. La mera collaborazione con gli scafisti – anche in forma episodica o per salvare la propria vita – può

⁵⁶ G. Spiezia, *La tratta di esseri umani*, in CSM Formazione Decentrata, 2008, p. 4.

⁵⁷ L. Nannetti, *La tratta degli esseri umani nel sistema penale*, 2015, p. 11.

comportare l'attribuzione del ruolo di coautore o complice di reati associativi. Questo meccanismo, che prescinde da una valutazione reale delle condizioni di vulnerabilità e costrizione, ha portato a una crescente penalizzazione della sopravvivenza, rendendo labile la soglia tra essere trafficati ed essere trafficanti⁵⁸.

Tale ambiguità si rafforza nei contesti in cui i migranti contraggono un debito economico nei confronti dei facilitatori, vincolandosi a rapporti di dipendenza post-arrivo. In queste circostanze, l'esposizione allo sfruttamento lavorativo, sessuale o domestico non viene sempre colta come effetto diretto del traffico, ma rischia di essere letta come frutto di scelte autonome o "strategie" migratorie, rimuovendo la coazione economica e sociale che le determina. È qui che la costruzione normativa e giudiziaria del traffico si mostra incapace di restituire la complessità delle traiettorie migranti, cristallizzando ruoli giuridici rigidi su soggettività fluide e drammaticamente fragili⁵⁹.

Infine, occorre interrogarsi sul ruolo delle istituzioni, non solo come garanti della legalità, ma anche come co-produttori di illegalità. La criminalizzazione di coloro che fuggono da situazioni di violenza o miseria si realizza, in molti casi, non per effetto di norme ingiuste, ma per via dell'uso discrezionale delle norme giuste. Quando la valutazione della volontarietà o della coercizione è rimessa interamente al margine interpretativo dell'organo giudicante o dell'organo di polizia, si apre un vuoto di garanzia che rischia di assorbire nel reato anche chi avrebbe titolo ad essere riconosciuto come vittima. La figura del migrante, in tal modo, resta sospesa tra protezione e punizione, tra diritto e colpa.

⁵⁸ C. Torrisi (a cura di), *Il traffico dei migranti. Scenari, normative e prassi operative*, Palermo, 2022, pp. 103-104.

⁵⁹ P. Pannia – R.M. Aricò, *Traffico e tratta di esseri umani: recensione critica a Becucci*, in *Questione Giustizia*, 2024, pp. 2-3.

2.1.1 *Tratta e traffico: distinzioni normative e ambiguità applicative*

Nel linguaggio di tutti i giorni, «tratta» e «traffico» di esseri umani finiscono per confondersi. Il diritto positivo e la prassi giudiziaria, sulla carta, ne tracciano invece una distinzione netta. Eppure, quando la norma scende in aula, quel confine si fa meno nitido: permangono ambiguità che intrecciano le fattispecie e si ripercuotono, in modo tutt'altro che marginale, sull'azione repressiva e sulla tutela garantita alle vittime.

L'art. 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale (Palermo, 2000) qualifica la tratta di persone come il reclutamento, il trasporto, il trasferimento o l'accoglienza di individui attuati mediante minacce, violenza, inganno o abuso di potere, con l'obiettivo di sfruttarli, dalla prostituzione al lavoro forzato. Diverso, seppur vicino, è il traffico di migranti: qui si parla di agevolare, dietro compenso, l'ingresso illegale di una persona in uno Stato di cui non è cittadina né residente permanente.

Il discrimine si gioca su due piani. Da un lato, la finalità di sfruttamento, che appartiene alla tratta ma non al traffico. Dall'altro, il consenso della persona coinvolta: nel traffico lo si presume, pur se offuscato dalle circostanze; nella tratta, invece, quell'assenso non produce alcun effetto giuridico⁶⁰.

Questa distinzione teorica, però, si complica quando è calata nel contesto migratorio contemporaneo. Il caso più ricorrente è quello del migrante che si affida volontariamente a una rete di trafficanti per attraversare frontiere irregolari, salvo poi ritrovarsi in situazioni di sfruttamento una volta giunto a destinazione. In queste circostanze, il confine tra trafficato e vittima di tratta si assottiglia fino a dissolversi, rendendo l'identificazione giuridica non solo difficile, ma anche foriera di errori interpretativi e prassi eterogenee. Come ha osservato Spiezia, “nella concreta esperienza giudiziaria e investigativa, i contorni fra tratta e traffico risultano frequentemente sfocati, generando incertezza tanto nella qualificazione dei fatti quanto nella protezione delle vittime”⁶¹.

⁶⁰ Commissione Europea, *La tratta di esseri umani: quadro normativo*, Bruxelles, 2021, p. 2.

⁶¹ F. Spiezia, *La tratta di esseri umani*, Roma, CSM, 2008, p. 4.

La sovrapposizione tra le due fattispecie non è un problema puramente teorico: ha implicazioni rilevanti sull'intervento penale, sull'accesso alle misure di tutela previste per le vittime, e sulle strategie di contrasto. Nei contesti di frontiera o nei centri di identificazione, la difficoltà nel distinguere un migrante irregolare da una vittima di tratta può tradursi in una gestione indifferenziata, dove lo straniero viene comunque trattato come soggetto pericoloso, piuttosto che come persona vulnerabile. Ne deriva una tensione evidente tra le esigenze di sicurezza e quelle di protezione, che l'ordinamento italiano, pur avendo recepito gli strumenti internazionali, non riesce sempre a comporre in modo coerente⁶².

Un ulteriore elemento di ambiguità riguarda l'interpretazione del "consenso" della vittima, spesso utilizzato per escludere la qualificazione come tratta. Ma come osservano Pannia e Aricò commentando il lavoro di Becucci, quel consenso è in molti casi solo apparente, perché estorto da condizioni strutturali di estrema vulnerabilità, povertà, minaccia o dipendenza economica nei confronti degli stessi facilitatori del viaggio⁶³. La linea di confine tra partecipazione consapevole e coercizione subdola si fa così incerta, tanto che il consenso non può più essere assunto come criterio dirimente.

In questo scenario, l'impianto giuridico rischia di rivelarsi inadeguato. Le norme, pensate per fattispecie distinte e statiche, si scontrano con fenomeni ibridi, in cui traffico e tratta si sovrappongono o si succedono nello stesso percorso migratorio. Ciò non solo ostacola l'effettività della risposta penale, ma compromette anche la tutela dei diritti fondamentali delle persone coinvolte, che rimangono prigioniere di una qualificazione incerta. Come ha efficacemente sintetizzato Nannetti, "l'ibridazione delle figure tipiche penalmente rilevanti si riflette in una zona grigia, dove si annidano impunità e vittimizzazione secondaria"⁶⁴.

⁶² A. Nannetti, *La tratta degli esseri umani nel sistema penale*, Milano, ISPI, 2015, p. 8.

⁶³ P. Pannia – R.M. Aricò, "La tratta e il traffico degli esseri umani tra diritto e ambivalenza", in *Questione Giustizia*, 2024, p. 3.

⁶⁴ Ivi, p. 4.

A questo si aggiungono due ulteriori criticità. La prima riguarda le differenze sul piano repressivo: la tratta di esseri umani è punita con maggiore severità (fino a venti anni, ai sensi dell'art. 601 c.p.) ed è accompagnata da strumenti di tutela specifici per le vittime (art. 18 D.lgs. 286/1998), mentre nel caso del traffico il migrante, pur parte lesa, è spesso trattato come autore di un illecito amministrativo, se non penale. La seconda, più insidiosa, è la tendenza di alcune prassi giudiziarie a semplificare l'inquadramento giuridico, qualificando come traffico condotte che, per modalità e scopi, rientrerebbero nella tratta. La difficoltà nel dimostrare l'esistenza dello sfruttamento o della coercizione spinge talvolta gli inquirenti a percorrere la via interpretativa più agevole, finendo così per svalutare la gravità dei fatti e negare alle vittime le tutele cui avrebbero diritto.

2.2 Effetti sociali del traffico sulla vita dei migranti

L'esperienza migratoria segnata dal traffico di esseri umani non si esaurisce nel varcare un confine; lascia, anzi, un'impronta profonda e spesso lacerante sulla vita di chi emigra. È ciò che accade dopo l'arrivo, nei mesi, talvolta negli anni a seguire, che plasma, più ancora del viaggio, il percorso esistenziale e le già limitate occasioni di integrazione, autonomia e sicurezza. In questa prospettiva, il traffico non agisce soltanto come fenomeno giuridico o criminale: diventa una trama di legami coercitivi, dipendenze e vulnerabilità che si protrae ben oltre il momento dello spostamento.

Uno degli aspetti più profondi di tale impatto è rappresentato dal cosiddetto *debito migrante*: il costo del viaggio, spesso anticipato dai trafficanti o da reti informali di reclutatori, si trasforma in una forma di vincolo sociale che continua ad agire ben oltre l'ingresso nel Paese di destinazione. Il debito viene trasmesso, negoziato, estorto, rendendo il migrante parte di un sistema relazionale coercitivo, dove lo sfruttamento si camuffa spesso da solidarietà o da obbligazione morale⁶⁵. In alcuni casi, l'intero gruppo familiare o comunitario d'origine viene coinvolto, alimentando una spirale di

⁶⁵ C. Torrì (a cura di), *Il traffico dei migranti. Scenari, normative e prassi operative*, Torino, Giappichelli, 2022, p. 98.

dipendenza che sottrae al soggetto la possibilità di svincolarsi liberamente dalla rete che lo ha condotto in Europa.

Ma l'effetto più insidioso del traffico è quello che investe la soggettività: il migrante, passato attraverso le maglie dell'illegalità e della violenza, si trova spesso a interiorizzare un'identità fondata sull'anomalia, sull'adattamento passivo o sull'invisibilità. L'essere stato "trafficato", il non aver scelto fino in fondo le modalità della propria mobilità, produce una frattura nel rapporto con sé e con gli altri. La percezione sociale di questi soggetti si costruisce infatti sull'ambiguità: da un lato come vittime, dall'altro come partecipi di circuiti criminali. Questa ambivalenza genera isolamento, stigmatizzazione e un senso persistente di estraneità rispetto sia alla società d'approdo, sia alla propria comunità d'origine⁶⁶.

Non si può trascurare, inoltre, l'impatto del traffico sulle reti sociali migranti. Le relazioni tra connazionali, spesso vissute come risorsa nei percorsi diasporici, diventano talvolta veicolo di controllo e di nuova marginalizzazione. Le stesse reti che avevano garantito l'accesso al viaggio possono trasformarsi, dopo l'arrivo, in strumenti di sorveglianza informale o di estorsione sistemica⁶⁷. In particolare, le economie informali – come il lavoro irregolare o il sex work – diventano spesso il canale attraverso cui i migranti tentano di saldare il debito, in un contesto privo di protezioni legali e sindacali.

La spirale prodotta da questi meccanismi non riguarda solo i soggetti "trafficati" in senso tecnico, ma anche chi è transitato attraverso reti ibride, dove l'aiuto e la violenza si confondono. È in questa zona grigia che il traffico agisce come dispositivo sociale, più che come atto delittuoso isolato. Il risultato è un corpo migrante reso opaco, indebitato, vulnerabile, spesso costretto a ridefinire la propria esistenza dentro le logiche stesse del controllo che lo ha fatto transitare.

⁶⁶ P. Pannia – Roberta Maria Aricò, "Traffico e tratta di esseri umani: profili giuridici e tensioni etiche", in *Questione Giustizia*, 2024, pp. 3-4.

⁶⁷ M. Ambrosini, *L'integrazione dimenticata. Le politiche migratorie tra impiego e marginalità*, Roma, Carocci, 2020, pp. 123-124.

L'uscita da queste dinamiche richiede non solo strumenti giuridici, ma una comprensione profonda della dimensione relazionale, esistenziale e collettiva di ciò che il traffico lascia dietro di sé⁶⁸.

La configurazione sociale che ne emerge – fatta di assoggettamento, interdipendenza forzata, assenza di orizzonti autonomi – sfida ogni lettura riduttiva che voglia separare nettamente il momento del crimine da quello della vita. In realtà, è proprio nel quotidiano che si dispiega la portata più profonda del traffico: non nel gesto violento, ma nella silenziosa riproduzione di un ordine sociale diseguale, in cui alcuni possono muoversi, altri solo essere spostati⁶⁹.

2.2.1 Soggettività spezzate: narrazioni biografiche e costruzione della vulnerabilità

Nel cuore delle rotte migratorie si apre una frattura silenziosa, spesso ignorata da chi legge il fenomeno solo in chiave giuridica o di sicurezza: la questione della soggettività. Le storie dei migranti sfuggono a etichette nette di “vittime” o “colpevoli”; si muovono in un territorio incerto, dove la vulnerabilità non nasce dal nulla, ma si costruisce nel tempo, plasmata da contesti sociali, scelte politiche e pratiche istituzionali. Parlare di soggettività spezzate significa allora misurarsi con biografie sospese, con percorsi di vita che il debito, la violenza o la clandestinità hanno interrotto, e che ora esistono come frammenti in cerca di senso.

Significa riconoscere che l'esperienza migratoria, nel contesto del traffico e della tratta, agisce come forza disgregante del sé, prima ancora che come problema di ordine pubblico.

Numerosi studi mostrano come il passaggio attraverso i dispositivi del traffico – dalle reti di facilitazione ai percorsi imposti dal debito – produca una forma specifica di soggettivazione passiva, fondata su esperienze di dominio, ricatto e paura. Lungo le rotte africane e mediorientali, i racconti raccolti da operatori e ricercatori evidenziano una costante: l'assenza di agency. Non si tratta solo di

⁶⁸ *Crimmigration e politiche penali della mobilità*, Tesi di dottorato, 2023, Università di riferimento non specificata, pp. 142-150.

⁶⁹ F. Romano, “Diritti e migrazioni nel contesto europeo”, in *Diritto e Questioni Pubbliche*, n. 2, 2021, p. 76.

violenze fisiche, ma di vere e proprie forme di svuotamento identitario, in cui l'individuo viene ridotto a corpo in transito, privo di linguaggio e di riconoscimento giuridico⁷⁰.

A ciò si aggiunge l'effetto cumulativo di esperienze traumatiche che non vengono né elaborate né accolte, ma riattivate nei centri di detenzione, nelle strutture di prima accoglienza, nei tribunali penali. La vulnerabilità del migrante non è dunque un dato naturale, né un semplice esito del viaggio: è un prodotto della selettività giuridica e dell'indifferenza istituzionale. In molte narrazioni biografiche, ciò che emerge con forza non è tanto l'episodio traumatico in sé, quanto l'impossibilità di integrarlo in una storia dotata di senso. Le identità spezzate si aggrappano a frammenti di significato che si dissolvono nella burocrazia dell'asilo o nell'ambiguità delle qualificazioni penali⁷¹.

Di qui l'importanza dell'indagine etnografica, che smaschera la rigidità delle categorie giuridiche di "tratta" e "traffico" e ne rivela l'inadeguatezza dinanzi alle vicende individuali. Chi attraversa queste esperienze, spesso, respinge l'etichetta di vittima non per rimozione, ma per scelta strategica: accoglierla significherebbe cedere una parte di autodeterminazione e accettare una posizione di passività, quasi fosse l'unica prospettiva possibile⁷².

Eppure, paradossalmente, è proprio tale rifiuto a essere letto come elemento sospetto, come segnale di collusione o di inattendibilità, perpetuando una spirale in cui la vulnerabilità viene penalizzata invece che riconosciuta. In questo paradosso si annida un'ulteriore frattura: solo chi appare sufficientemente danneggiato, emotivamente annichilito o narrativamente sottomesso, riesce talvolta a ottenere ascolto e protezione. La vulnerabilità, così, non è solo effetto del viaggio e delle sue violenze, ma diventa anche condizione d'accesso, criterio selettivo istituzionale che produce scarti, esclusioni e silenzi ulteriori⁷³.

⁷⁰ M. Ambrosini, *L'integrazione dimenticata*, 2020, pp. 38-41.

⁷¹ L. Cardelli, *La costruzione dell'invisibilità. La vittima tra selezione giuridica e neutralizzazione simbolica*, 2016, pp. 55-59.

⁷² A. Nannetti, *La tratta degli esseri umani nel sistema penale*, 2015, pp. 92-94.

⁷³ L. Cardelli, *La costruzione dell'invisibilità*, cit., pp. 62-63.

Infine, il ruolo delle narrazioni – nei documenti ufficiali, nei processi, nei racconti raccolti dagli operatori – si rivela cruciale: ciò che viene detto, ciò che può essere creduto, diventa il confine stesso tra protezione e rifiuto, tra diritto e clandestinità. In questo senso, la soggettività migrante è sempre già performata all'interno di cornici discorsive che ne condizionano il riconoscimento. La biografia, anziché essere uno spazio di autorappresentazione, si trasforma spesso in un atto di difesa, in cui il migrante è costretto a tradurre la propria esperienza in un linguaggio giuridicamente accettabile⁷⁴. Ed è in questa traduzione forzata, in questa intersezione tra vissuto e norma, che la soggettività si spezza.

2.3 Il caso degli sbarchi fantasma: un fenomeno più sfuggente nella retorica della sicurezza

Nel lessico della mobilità contemporanea, la formula “sbarchi fantasma” descrive approdi discreti, fuori dai radar istituzionali, sottratti a intercettazioni e identificazioni ufficiali. Il fenomeno, in costante ascesa negli ultimi anni, resta però nell'ombra di un dibattito dominato dalle grandi navi ONG, dal dispositivo SAR e da una retorica perennemente emergenziale. E proprio quel suo tessuto silenzioso, rotte minute, orari irregolari, volti che scorrono senza nome, scardina la narrazione securitaria che immagina ogni ingresso rigidamente sorvegliato, conteggiato, governato.

Il tratto distintivo degli sbarchi fantasma è l'assenza di formalizzazione: né richiesta d'asilo, né registrazione anagrafica, né presa in carico da parte dello Stato. Gli arrivi avvengono per lo più in barche di piccole dimensioni, spesso partite dalla Tunisia o dalla Libia, che giungono autonomamente sulle coste siciliane, calabresi o sarde. Secondo quanto riportato in un'approfondita indagine giornalistica, si tratta di migliaia di persone ogni anno, organizzate in microgruppi, talvolta accompagnati da scafisti improvvisati o addirittura senza alcun "comando", grazie a strumenti di navigazione rudimentari ma efficaci⁷⁵. La dinamica è resa possibile sia dalla brevità della rotta

⁷⁴ G. Ferri, *La soggettività migrante nella narrazione giudiziaria. Studio etnografico sui richiedenti asilo in Italia*, Tesi di dottorato in Sociologia del diritto, Università degli Studi di Milano, 2020, pp. 137-143.

⁷⁵ *Il Post*, Cosa sono gli sbarchi fantasma, 2019, p. 1.

tunisina sia dalla facilità di approdo in zone costiere scarsamente presidiate, come il trapanese, l'agrigentino o le coste ioniche. Secondo le stime parziali fornite dalla Guardia di Finanza, gli sbarchi fantasma rappresenterebbero una quota non trascurabile del totale, ma la loro mappatura è ostacolata da dati incompleti, comunicazioni tardive e una sorveglianza marittima disomogenea.

Rispetto ai flussi più visibili e mediatizzati, questi sbarchi pongono sfide differenti. Non solo perché rendono inefficaci i dispositivi di registrazione (hotspot, fotosegnalamento, impronte), ma anche perché sottraggono i migranti al circuito dell'accoglienza e della richiesta di protezione internazionale. Questo significa, di fatto, che chi arriva in modo "invisibile" entra direttamente in una condizione di irregolarità strutturale, non come effetto di una scelta, ma come conseguenza del mancato contatto con l'apparato amministrativo⁷⁶. La costruzione giuridica dell'irregolarità, in questi casi, non è il risultato di una violazione consapevole delle regole, bensì di un'assenza di registrazione che ha radici logistiche e politiche.

La letteratura più recente mostra che questi flussi migratori emergono perlopiù da forme di economia informale, reti diasporiche e relazioni familiari locali. Gli sbarchi "fantasma" non sono, nella maggior parte dei casi, frutto di reti criminali centralizzate, ma piuttosto il risultato di circuiti familiari o comunitari che consentono viaggi a basso costo attraverso una sorta di produzione collettiva del percorso migratorio. Studi come quello dell'ICMPD confermano che "i membri delle famiglie e le reti sociali svolgono un ruolo cruciale nei canali di comunicazione e nel supporto finanziario, anche dopo l'arrivo dei migranti"⁷⁷. Ciò rende il fenomeno ancora più difficile da intercettare, e al contempo meno utile per costruire narrazioni emergenziali o per giustificare interventi repressivi.

⁷⁶ Università di Palermo, *Il traffico dei migranti: scenari, normative e prassi operative*, a cura di C. Torrisi, 2022, pp. 106-108.

⁷⁷ M. Zupi, *Flussi migratori e principali rotte nell'UE*, CeSPI, 2024, p. 15; International Centre for Migration Policy Development (ICMPD), *A study on smuggling of migrants: Characteristics, responses and cooperation with third countries*, Vienna, 2015

Nelle agende politiche e nei dibattiti parlamentari, infatti, lo sbarco non tracciato ha spesso un ruolo marginale, quasi imbarazzante: non si presta al paradigma del nemico organizzato, né alla logica del salvataggio umanitario, restando sospeso in una zona grigia che sfugge tanto al diritto quanto alla retorica pubblica. Questa selettività percettiva costruisce un'immagine deformata della realtà migratoria, dove solo gli sbarchi spettacolarizzati vengono percepiti come emergenza, mentre quelli silenziosi restano fuori dal dibattito, pur avendo un impatto sistemico più profondo⁷⁸.

A ciò si aggiunge un elemento ulteriore: l'asimmetria tra presenza effettiva e visibilità giuridica. I migranti che sbarcano autonomamente non solo non appaiono nei dati ufficiali, ma non entrano nemmeno nel computo della distribuzione nei centri, né nel sistema dell'accoglienza diffusa. Questo provoca, in alcune aree, una concentrazione di presenze irregolari difficilmente monitorabili, con ricadute sul tessuto locale, sia in termini di sfruttamento lavorativo che di marginalità abitativa. Alcuni studi recenti hanno mostrato come tale invisibilità favorisca forme di reinsediamento spontaneo e precario, con alloggi di fortuna, lavoro in nero e totale assenza di tutele⁶.

Infine, se da un lato questa modalità di ingresso rappresenta un problema per la programmazione istituzionale, dall'altro costituisce anche uno spazio di agency per alcuni migranti che, proprio evitando i circuiti ufficiali, cercano di sottrarsi al rischio di trattenimento o respingimento. È un'ambiguità che interroga le categorie giuridiche consolidate, ma anche l'efficacia delle politiche di confine fondate sulla visibilità e sulla tracciabilità. La clandestinità, in questo senso, non è più solo una condizione imposta, ma può assumere i tratti di una strategia di sopravvivenza, che richiede di essere compresa prima ancora che giudicata.

⁷⁸ S. Ciurli, *Solidarietà criminalizzata e invisibilità migrante. La costruzione della devianza nelle politiche europee di contrasto all'immigrazione irregolare*, Tesi di dottorato, Università degli Studi di Genova, Dottorato in Scienze sociali, ciclo XXXV, 2023.

2.3.1 La geografia mutante delle rotte migratorie irregolari

La cartografia dei movimenti migratori irregolari nel bacino euro-africano non è mai stata un tracciato stabile. Al contrario, essa si riconfigura costantemente in risposta ai mutamenti delle politiche di controllo, alle pressioni geografiche, e all'azione di attori – formali e informali – che operano nel vuoto tra norme e bisogni. Le rotte non sono mai solo vie fisiche: sono percorsi di senso, canali di possibilità, spesso costruiti nel compromesso tra aspirazione e vincolo.

Per oltre vent'anni le migrazioni si sono irradiate lungo tre assi riconoscibili: l'occidentale, dal Marocco alle coste spagnole; la centrale, da Libia e Tunisia verso l'Italia; l'orientale, che attraversa i Balcani passando per Grecia, Serbia e Ungheria. Oggi questa mappa a tre corsie vacilla. L'inasprimento dei dispositivi di contenimento, hotspot, barriere, pattugliamenti congiunti, ha sbriciolato le rotte in un mosaico di passaggi laterali, intermittenti, spesso impercettibili.

Si assiste così a un fenomeno definibile come "moltiplicazione disordinata delle rotte", che rende la geografia migratoria sempre più sfuggente alla classificazione lineare.

Un ruolo decisivo in questa trasformazione lo gioca il blocco dei canali regolari di ingresso, che produce un effetto di compensazione sulle tratte informali. I dati più recenti mostrano come le rotte terrestri balcaniche, una volta in declino, abbiano conosciuto una nuova vitalità: Bosnia, Albania e Croazia si configurano oggi come snodi cruciali, in particolare per gruppi provenienti dall'Asia Centrale o dal Medio Oriente⁷⁹. Al contempo, il passaggio attraverso la Tunisia, favorito dal crollo dell'assetto libico e dalla cooperazione intermittente con l'Italia, si è imposto come rotta prioritaria, pur nel suo carattere instabile⁸⁰.

A questa geografia mutevole si sovrappongono variabili stagionali e climatiche, che incidono profondamente sulla percorribilità delle rotte e sulla scelta dei tempi di partenza.

⁷⁹ M. Zupi, *Flussi migratori e principali rotte nell'UE*, CeSPI, 2024, p. 12.

⁸⁰ L. Nannetti, *Le rotte dei migranti. Viaggi, transiti e scelte geopolitiche*, ISPI Analysis n. 287, 2015, p. 5.

Le traversate dal Sahel alla Libia, ad esempio, si concentrano nei mesi meno caldi, mentre le partenze via mare aumentano nei periodi di calma mediterranea. Questi fattori rendono la mappa migratoria non solo frammentata, ma anche ritmicamente instabile, scandita da cicli ambientali che condizionano strategie e rischi.

La "fluidità geografica" delle rotte non è un semplice adattamento tecnico, ma una risposta organica dei migranti e delle reti di facilitazione – lecite o meno – a un sistema europeo che privilegia l'esternalizzazione e la deterrenza. Le coste algerine, ad esempio, rappresentano oggi un corridoio silenzioso verso la Sardegna, mentre i piccoli porti calabresi sono tornati ad essere punto di arrivo per imbarcazioni che evitano i tratti marittimi più sorvegliati⁸¹. Questa decentralizzazione dei punti di approdo, descritta spesso come fenomeno degli "sbarchi fantasma", rivela una strategia sofisticata di elusione del tracciamento, favorita anche da reti criminali locali che garantiscono logistica e anonimato in cambio di compensi minimi⁸².

Lungo queste rotte "mobili", la distinzione tra migrazione autonoma e trasporto organizzato diventa sempre più tenue. La sottile linea che un tempo divideva l'autogestione di un nucleo familiare dall'ingerenza delle reti criminali si è quasi dissolta; oggi le due dimensioni s'incontrano, si sovrappongono, talora si fondono e si scambiano perfino di ruolo. Così la geografia delle migrazioni non coincide più con il semplice attraversare confini: somiglia piuttosto a una mappa mutevole di poteri intermittenti, di alleanze provvisorie, di rischi che si distribuiscono in modo diseguale. E questa trama in continuo movimento impone di ripensare, dalle fondamenta, le tradizionali categorie giuridiche e politiche.

A questo mosaico si aggiungono le traiettorie "post-frontiera": movimenti secondari da Italia, Grecia o Spagna verso il Nord Europa, compiuti in clandestinità dopo l'ingresso irregolare. Si tratta di itinerari silenziosi e poco tracciati, che seguono corridoi ferroviari, reti stradali minori o passaggi pedonali montani, come tra Italia e Francia o tra Slovenia e Austria.

⁸¹ C. Torrì (a cura di), *Il traffico dei migranti. Scenari, normative e prassi operative*, FrancoAngeli, 2022, pp. 108-112.

⁸² "Cosa sono gli sbarchi fantasma", *Il Post*, 17 luglio 2019, p. 2.

Anche questi flussi contribuiscono a fare della geografia migratoria uno spazio multistrato, in cui la mobilità non si arresta ma si ridefinisce.

In definitiva, parlare oggi di rotte migratorie irregolari significa descrivere un arcipelago di percorsi instabili, dove ogni chiusura genera una nuova apertura, ogni ostacolo una deviazione, e ogni tentativo di ordine una forma rinnovata di disordine. È su questo terreno in movimento che si gioca la vera partita della mobilità contemporanea.

2.4 Devianza amministrativa: invisibilità e devianza prodotta

Nel linguaggio giuridico tradizionale la devianza è, semplicemente, lo scarto rispetto a una norma. Ma, se il tema è la migrazione irregolare, la logica si ribalta: non è più il gesto a creare devianza, è l'ordinamento stesso a predisporre le condizioni in cui alcuni soggetti vengono marchiati come devianti. Il migrante irregolare, infatti, quasi mai compie atti penalmente rilevanti; ciò che lo spinge nella penombra dell'illegalità è lo status che gli viene attribuito, non il suo comportamento. È quanto si definisce “devianza prodotta”, un'espressione che richiama con forza il ruolo dello Stato nel costruire, più che riconoscere, la marginalità.

Una parte significativa della sociologia giuridica ha messo a fuoco come l'irregolarità non venga soltanto registrata: è proprio la macchina amministrativa a produrla. Canali legali d'ingresso insufficienti, procedure di regolarizzazione interminabili, ostacoli nell'ottenere residenza o permesso di soggiorno – tutto concorre a un circolo vizioso che rende la condizione irregolare quasi inevitabile. Così, ciò che sembra mera constatazione diventa, in realtà, una conseguenza strutturale delle stesse pratiche istituzionali⁸³.

A rendere ancor più insidioso questo meccanismo è l'apparente neutralità della burocrazia, che agisce come dispositivo selettivo e opaco, impedendo l'accesso a procedure essenziali. In questo

⁸³ M. Ambrosini, *L'integrazione dimenticata*, FrancoAngeli, 2013, pp. 41-45.

modo, l'irregolarità non si configura come fallimento individuale, ma come effetto prevedibile dell'architettura amministrativa stessa⁸⁴.

In tale scenario, il concetto di invisibilità gioca un ruolo fondamentale. Privo di documenti, il migrante scivola ai margini dello spazio pubblico: evita sportelli e uffici, rinuncia alle cure, tiene i figli lontani dalla scuola, tace persino di fronte a violenze e soprusi. L'invisibilità che ne deriva, si badi, non è frutto di una scelta libera, ma una tattica di sopravvivenza imposta dalle circostanze, adottata giorno dopo giorno per sfuggire al rischio dell'espulsione. Così la vulnerabilità si radica, si moltiplica, e ogni possibilità di partecipare alla vita collettiva si dissolve⁸⁵.

La devianza amministrativa, quindi, non solo produce esclusione, ma la istituzionalizza, creando una "zona di illegalità tollerata" che finisce per alimentare nuove forme di sfruttamento.

Da questo punto di vista, la cosiddetta crimmigration non si manifesta soltanto nella fusione tra diritto penale e diritto dell'immigrazione, ma anche nella costruzione simbolica del migrante irregolare come soggetto pericoloso. La violazione amministrativa, pur priva di contenuti penali, viene caricata di un valore morale e sociale negativo, che giustifica controlli, detenzione e rimpatri. Si tratta di una forma di devianza simbolica, in cui la sanzione non si limita all'atto ma colpisce l'identità dell'individuo⁸⁶. In questo contesto, il confine tra legalità e illegalità si fa incerto, e l'assenza di documenti viene letta come segno di una devianza ontologica.

A ciò si aggiunge un ulteriore livello di analisi, raramente esplicitato nel dibattito pubblico: l'irregolarità non è solo un fattore di esclusione, ma anche una risorsa funzionale per determinati segmenti del mercato del lavoro. L'assenza di status giuridico stabile rende il migrante altamente ricattabile, facilmente sfruttabile e costantemente sostituibile. Questa condizione è ben nota agli attori

⁸⁴ L. Trucco, *Diritto e migrazione: le dinamiche di costruzione della marginalità giuridica*, Tesi di Dottorato, Università degli Studi di Torino, 2021, pp. 122-127.

⁸⁵ L. Cardelli, *La costruzione dell'invisibilità*, Tesi di Laurea, Università di Bologna, 2016, pp. 59-66.

⁸⁶ S. Manacorda, *Le nuove frontiere del diritto penale dell'immigrazione*, in "Diritto penale contemporaneo", 2010, p. 6.

economici informali, che ne traggono profitto attraverso forme di lavoro grigio o nero, prive di garanzie e protezioni⁸⁷.

Non va infine trascurato il ruolo delle retoriche istituzionali e mediatiche nella produzione di questa figura del “clandestino” come deviante. Le narrazioni securitarie trasformano la presenza irregolare in minaccia, alimentando un immaginario in cui l’irregolare è assimilato al criminale, e la gestione amministrativa si mimetizza dietro il volto della repressione penale⁸⁸. Nell’incerto confine tra diritto e potere si annida la forma più sottile della devianza amministrativa: non mero illecito da sanzionare, bensì una soggettività sospinta ai margini, con ripercussioni tangibili sul vivere, sul lavoro, sull’esistenza stessa. La mancanza di uno status giuridico diventa così una pena sociale perpetua: non una sentenza formale, ma un quotidiano assoggettato a precarietà, timore e rinuncia ai diritti fondamentali⁸⁹.

2.4.1 La produzione burocratica dell’irregolarità: dal permesso di soggiorno alla cittadinanza precaria

L’idea che la clandestinità sia una condizione “naturale” o intrinsecamente legata alla volontà del migrante di eludere la legge è una costruzione ideologica più che un dato di realtà. In numerosi casi, infatti, è l’apparato normativo e amministrativo stesso a generare situazioni di irregolarità, in modo sistemico e strutturale. Questo fenomeno, definito con sempre maggiore chiarezza dalla dottrina come *irregolarità indotta*, non nasce da un comportamento deviante, ma da un concatenarsi di ostacoli burocratici, attese amministrative e regole normative che trasformano soggetti inizialmente regolari in “clandestini per legge”.

L’accesso ai titoli di soggiorno e la loro regolarizzazione rispondono a logiche più selettive che garantiste. Una richiesta presentata nei termini e secondo i requisiti previsti può venire rigettata o

⁸⁷ M. Ambrosini, *L’integrazione dimenticata*, cit., pp. 73-76.

⁸⁸ S. Ciurli, *Devianza e immigrazione. Politiche, media e rappresentazioni*, Edizioni ETS, 2018, pp. 19-24.

⁸⁹ L. Cardelli, *La costruzione dell’invisibilità*, cit., pp. 70-75.

restare inevasa per mesi, se non anni, durante i quali il soggetto, pur residente e spesso integrato nel tessuto sociale e lavorativo, si ritrova in una condizione giuridica sospesa, senza diritti pieni e, di fatto, vulnerabile all'espulsione. La legge trasforma così la neutralità amministrativa in pretesto per l'irrogazione di sanzioni, portando alla produzione burocratica dell'illegalità⁹⁰.

Tale condizione non è mai definitiva: il passaggio da regolare a irregolare può ripetersi più volte, generando un circolo vizioso in cui la stabilità è costantemente minacciata da requisiti rigidi o da interpretazioni amministrative mutevoli. Si produce così un effetto ricorsivo dell'irregolarità, che diviene una condizione ciclica più che transitoria⁹¹.

La burocrazia, lungi dal funzionare come semplice strumento neutrale, assume il ruolo di dispositivo disciplinante che classifica, seleziona, esclude. Il permesso di soggiorno, che dovrebbe costituire un titolo abilitante e garantire una presenza regolare sul territorio, si trasforma in un criterio di legittimazione personale, continuamente sottoposto a verifica, rinnovo, giudizio.

È sufficiente il mancato rispetto di una soglia di reddito o una temporanea perdita del lavoro per innescare un procedimento di irregolarizzazione. La normativa, in tal senso, non agisce soltanto per disciplinare la mobilità, ma per costruire un'immagine funzionale del migrante come soggetto precario, condizionato, revocabile⁹².

La figura giuridica che ne emerge è quella di un individuo "espellibile" in ogni momento: la sua presenza è tollerata ma non garantita, soggetta a continue prove di legittimazione. In tal senso, il migrante vive una forma di cittadinanza negativa, fondata più sulla possibilità della sua esclusione che sulla titolarità effettiva di diritti⁹³.

La clandestinità, mostrano a più riprese gli studi sociologici, non è quasi mai la linea di partenza: è piuttosto il punto d'arrivo di un itinerario disegnato dalle stesse istituzioni. L'inclusione del

⁹⁰ M. Ambrosini, *L'integrazione dimenticata. Appunti su immigrazione e welfare in Italia*, Torino, Giappichelli, 2013, p. 72.

⁹¹ L. Cardelli, *La costruzione dell'invisibilità. Burocrazie e migranti senza documenti*, Roma, Aracne, 2016, pp. 90-91.

⁹² S. Manacorda, *Le nuove frontiere del diritto penale dell'immigrazione*, in Michele Gialuz (a cura di), *Migrazioni e diritto penale*, Padova, Cedam, 2017, p. 43.

⁹³ Tesi di dottorato, *La gestione differenziale della mobilità migrante: regimi giuridici e produzione di irregolarità*, Università degli Studi di Milano, 2021, pp. 117-118.

migrante, infatti, passa per una sorveglianza giuridica continua; egli deve ogni volta riaffermare il proprio diritto a restare con un'intensità che al cittadino non è richiesta neppure lontanamente. Ne deriva un'amministrazione dell'irregolarità che si fa ingranaggio sottile di governo differenziale: un dispositivo con cui lo Stato, tra appelli all'efficienza economica e richiami alla sicurezza, seleziona, ordina e stratifica le presenze migranti lungo gerarchie tanto utili quanto, spesso, opache⁹⁴.

Emblematico, da questo punto di vista, è il caso delle sanatorie periodiche, con cui lo Stato “regolarizza” ciò che esso stesso ha prima contribuito a rendere irregolare. Attraverso criteri di accesso spesso rigidi, retroattivi e incoerenti, questi strumenti non fanno che confermare la precarietà intrinseca del soggiorno regolare, mentre producono un mercato sommerso della documentazione, favorendo intermediazioni opache e prassi abusive. Il diritto, qui, cessa di essere un criterio di giustizia per diventare una tecnica di selezione, in cui la permanenza legittima non è un diritto, ma una concessione revocabile.

La digitalizzazione delle pratiche non ha ridotto l'opacità del sistema, ma spesso l'ha accentuata: errori nei dossier informatici, discrezionalità algoritmica e mancanza di trasparenza nel trattamento dei dati personali aggravano l'incertezza giuridica, alimentando l'irregolarità anche in assenza di colpa individuale⁹⁵.

Questo quadro si inserisce in un più ampio meccanismo di criminalizzazione del migrante, dove la mancanza di un documento valido, pur dipendendo da fattori esterni e amministrativi, viene interpretata come indice di pericolosità. L'irregolarità, invece di essere letta come esito di un processo disfunzionale, diventa stigma penale, aprendo la via a provvedimenti restrittivi, respingimenti e detenzioni. È una forma di giustizia amministrativa priva di bilanciamento, dove il migrante è soggetto a un continuo sospetto, ed è costretto a “difendere” la propria regolarità come fosse una colpa da scontare.

⁹⁴ Ivi, p. 119.

⁹⁵ Università degli Studi di Palermo, *Traffico e tratta di esseri umani: rapporto finale del gruppo di ricerca*, Palermo, 2020, pp. 57-58.

2.5 Criminalizzazione della solidarietà. Il caso delle ONG

Nel cuore del Mediterraneo centrale, laddove si intrecciano rotte disperate e silenzi istituzionali, la solidarietà ha finito per assumere i tratti ambigui di un comportamento sospetto. Le ONG impegnate nei salvataggi in mare, per lungo tempo colmate di onorificenze pubbliche e sostegno morale, sono divenute progressivamente bersaglio di campagne giudiziarie, delegittimazioni mediatiche e restrizioni legislative. Il fenomeno non è episodico, né imputabile a singole deviazioni. Esso si colloca piuttosto all'incrocio di due logiche convergenti: quella di uno Stato che si ritrae dal mare, abdicando al proprio dovere di soccorso, e quella di un diritto penale piegato a finalità simboliche, volto non più a sanzionare la pericolosità sociale ma a marcare l'appartenenza a un ordine normativo esclusivo.

La parabola repressiva si è strutturata a partire dalla fine dell'operazione *Mare Nostrum*, il cui superamento ha lasciato un vuoto operativo colmato dalle navi delle organizzazioni umanitarie. Inizialmente tollerate, e in alcuni casi persino coordinate dallo Stato, queste ONG hanno finito per essere percepite come ostacolo a una gestione securitaria dei confini. L'adozione del cosiddetto Codice di condotta Minniti ha segnato un primo passaggio formale verso la subordinazione operativa delle ONG alle logiche statuali, inaugurando un regime di autorizzazioni, limitazioni e controllo amministrativo che prefigurava un mutamento di paradigma⁹⁶.

Dal 2017 le azioni penali per favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, un tempo rare, diventano sistematiche. L'articolo 12 del Testo unico sull'immigrazione, concepito per colpire le reti criminali del traffico di esseri umani, si dilata fino a includere anche chi, spinto da ragioni umanitarie, soccorre in mare migranti in pericolo.

È emblematico il caso *Iuventa*, che ha coinvolto l'equipaggio dell'omonima nave dell'organizzazione *Jugend Rettet*: per anni i volontari sono stati sottoposti a indagini, intercettazioni,

⁹⁶ L. Masera, *La criminalizzazione delle ONG. Verso un diritto penale della solidarietà?*, in *Federalismi.it*, n. 18, 2019, p. 2.

sequestro dell'imbarcazione, in un contesto in cui la raccolta delle prove si è fondata su presunzioni più che su elementi oggettivi di connivenza con i trafficanti⁹⁷.

Le accuse rivolte alle ONG si fondano su una rappresentazione sospettosa della solidarietà, in cui il soccorso non viene più percepito come dovere morale e giuridico, ma come interferenza al controllo delle frontiere. Il diritto penale assume qui una funzione eminentemente simbolica, coerente con le logiche del “diritto penale del nemico”, in cui non conta tanto il fatto materiale, quanto l'identità dell'autore e il suo ruolo percepito nel sistema⁹⁸. In questa cornice, la figura del volontario umanitario si trasfigura in quella del “facilitatore”, mentre la nave di soccorso viene assimilata, nella retorica politica, a una “navetta del crimine”.

La tendenza alla criminalizzazione è aggravata dalla debolezza dei meccanismi europei di coordinamento, che da anni si dimostrano incapaci di garantire un sistema comune di asilo e accoglienza, lasciando agli Stati membri la gestione in solitaria dei flussi. Le ONG diventano così capri espiatori di un fallimento sistemico, utilizzate per trasmettere messaggi di fermezza, efficienza e deterrenza, in un gioco di specchi in cui il soccorso stesso è percepito come causa, e non come risposta, del fenomeno migratorio⁹⁹.

Un'ulteriore criticità emerge nella gestione cautelare delle imbarcazioni: in più occasioni, le autorità hanno disposto il sequestro preventivo o la confisca delle navi ONG, anche in assenza di sentenze di condanna. Si tratta di uno strumento giuridico a forte impatto simbolico, che ha la funzione implicita di disarticolare operativamente l'azione umanitaria, svuotandola nella pratica senza passare per una condanna formale. I casi della Mare Jonio e della Iuventa testimoniano come la misura cautelare, più che essere un mezzo di garanzia, venga utilizzata come veicolo di deterrenza extrapenale¹⁰⁰.

⁹⁷ F. Romano, *Criminalizzazione della solidarietà e diritto penale simbolico: il caso delle ONG nel Mediterraneo*, Tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, 2022, pp. 145-153.

⁹⁸ C. Torrisi (a cura di), *Il traffico dei migranti. Rotte, strumenti e politiche*, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 2022, p. 168.

⁹⁹ P. Pannia – R. M. Aricò, *Traffico e tratta di esseri umani. Riflessioni sulle criticità giuridiche e operative*, in *Questione Giustizia*, 15 gennaio 2024, p. 4.

¹⁰⁰ F. Romano, *Criminalizzazione della solidarietà e diritto penale simbolico: il caso delle ONG nel Mediterraneo*, cit., pp. 155-157.

Nonostante questa torsione del diritto, alcuni settori della giurisprudenza hanno richiamato l'attenzione sui limiti costituzionali alla punibilità della solidarietà. In particolare, è stato evidenziato come l'art. 10, co. 3, della Costituzione – che riconosce il diritto d'asilo in caso di persecuzioni – imponga una lettura del reato di favoreggiamento conforme alla tutela dei diritti umani fondamentali. Laddove il soccorso umanitario sia motivato dalla necessità di proteggere la vita o la libertà dei naufraghi, la sua criminalizzazione risulta incompatibile con il dettato costituzionale e con i principi del diritto internazionale¹⁰¹.

2.5.1 Il “reato umanitario”: inchieste giudiziarie e discredito pubblico

La trasformazione delle attività di salvataggio in mare da gesto umanitario a potenziale condotta penalmente rilevante segna un passaggio emblematico nella riconfigurazione dei confini tra legalità e solidarietà. La formula, solo in apparenza ossimorica, di “reato umanitario” ha preso corpo nelle aule giudiziarie europee e italiane, coinvolgendo decine di operatori delle ONG sotto l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare. In realtà, non si tratta di una criminalizzazione diretta della solidarietà, ma del suo assorbimento in una cornice penalistica che ne sovverte intenzione e senso, reinterpretando l'azione di soccorso come connivenza.

Emblematico, in questo senso, è il caso della nave Iuventa, operata dalla ONG tedesca Jugend Rettet, i cui membri vennero indagati per presunti contatti con trafficanti libici. L'inchiesta, avviata nel 2017 dalla Procura di Trapani, ha prodotto un'imponente mole di intercettazioni e dossier visivi, ma nessuna prova diretta di accordi criminosi. L'accusa si è fondata su presunte anomalie operative (mancata consegna dei naufraghi alla guardia costiera libica, presenza ricorrente in zone di soccorso), configurando così il soccorso come elemento indiziario di reato¹⁰².

¹⁰¹ Università degli Studi di Palermo (a cura di), *Traffico e tratta di esseri umani: rapporto finale di ricerca*, Palermo, 2022, pp. 61-62.

¹⁰² F. Romano, *Tesi di dottorato in Sociologia del diritto*, 2022, pp. 137-143.

Nelle lunghe fasi istruttorie di questi procedimenti si è consolidata una nuova forma di penalità, informale e non dichiarata, ma profondamente pervasiva: gli imputati vengono sospesi in una condizione giuridica intermedia, né colpevoli né assolti, ma intanto esclusi, interrogati, monitorati. La lunghezza dei processi – spesso pluriennali – finisce così per costituire di per sé una pena in differita, che si consuma nell’attesa stessa del giudizio, generando un senso di precarietà personale e organizzativa che compromette gravemente la continuità dell’azione umanitaria¹⁰³.

La forza simbolica di questo tipo di procedimenti non risiede tanto negli esiti giudiziari – spesso ancora sospesi o risolti in archiviazioni – quanto nel potere di dissuasione e di stigmatizzazione che producono. L’assimilazione retorica tra ONG e “taxi del mare”, espressione diffusasi nel discorso pubblico a partire dal 2017, ha funzionato come dispositivo di delegittimazione, alimentando l’idea di una filiera illecita del soccorso. La legittimità dell’intervento umanitario si dissolve così nella logica dell’“aiutare troppo” o “aiutare le persone sbagliate”¹⁰⁴.

Altri procedimenti – come quello a carico di Open Arms – mostrano una medesima tendenza alla patologizzazione dell’azione umanitaria. Nel caso specifico, la Procura di Agrigento contestava alla nave spagnola il reato di disobbedienza a ordini delle autorità italiane, che imponevano l’attracco in porti esteri non sicuri. Anche qui, la trasgressione dell’obbligo umanitario – ossia il dovere di non riconsegnare naufraghi a Paesi dove rischiano torture – viene piegata a una lettura normativa formalistica, dove l’illegalità è definita dallo Stato, non dal diritto internazionale¹⁰⁵.

A monte di questi processi, si colloca un mutamento culturale profondo, che sposta l’asse della legalità da un’etica della protezione a una logica di confine. Il diritto penale, in questo scenario, non interviene più per reprimere atti lesivi della collettività, ma per contenere soggetti e pratiche che disturbano l’ordine migratorio. È quello che alcuni studiosi definiscono “diritto penale del nemico”,

¹⁰³ Ivi, pp. 144-145.

¹⁰⁴ L. Masera, “La criminalizzazione delle ONG”, in *Federalismi.it*, n. 6/2019, p. 3.

¹⁰⁵ Dip. Scienze giuridiche, *Rapporto finale UNIPA sul traffico e la tratta*, 2022, pp. 58-61.

in cui il soccorritore non è più partner istituzionale, ma figura ambigua, da controllare, processare, ridurre al silenzio¹⁰⁶.

Il risultato non è soltanto un danno reputazionale o la paralisi operativa delle organizzazioni coinvolte. A essere colpito è il tessuto stesso del volontariato civile: la minaccia implicita di procedimenti penali funge da dispositivo dissuasivo per altre realtà associative, scoraggiando l'intervento umanitario anche in situazioni di pericolo immediato. L'aiuto diventa rischio, la prossimità un possibile crimine. E in questo paradosso giuridico si consuma l'inversione più profonda: la giustizia che punisce chi salva.

¹⁰⁶ F. Viganò, "Solidarietà e diritto penale del nemico", in *La criminalizzazione delle ONG e il valore della solidarietà*, 2020, pp. 15-18.

Capitolo 3

I CPR: Centri di permanenza per il rimpatrio: l'architettura del controllo

3.1 Nascita e trasformazione dei CPR: da CPT a CIE, fino ai CPR. Evoluzione normativa e terminologica

La storia dei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) si intreccia fin dalle origini con una grammatica dell'eccezione, in cui il lessico normativo e le scelte legislative hanno costruito progressivamente uno spazio separato, dove la detenzione si insinua sotto la veste di misura amministrativa. L'origine di questo percorso va rintracciata nella legge Martelli (l. 39/1990), che per la prima volta introdusse l'ipotesi di una "trattenuta" amministrativa degli stranieri privi di titolo di soggiorno. La svolta giunge con la legge Turco-Napolitano, n. 40 del 1998. L'articolo 12 istituisce i Centri di permanenza temporanea, CPT, destinati ad accogliere, per un periodo non superiore a trenta giorni, i migranti irregolari in attesa del rimpatrio forzato¹⁰⁷.

In questo primo assetto, i CPT si presentavano come strutture temporanee, giustificate dalla necessità tecnica di assicurare l'esecuzione del provvedimento di espulsione. Tuttavia, l'impianto si trasformò radicalmente con la legge Bossi-Fini (l. 189/2002), che mutò sia la logica sia la terminologia: i CPT divennero Centri di identificazione ed espulsione (CIE). Il cambio di nome non fu un dettaglio formale, ma il segno di una precisa inversione di paradigma: l'identificazione – e non più la sola custodia finalizzata al rimpatrio – diventava lo scopo centrale, con la conseguente estensione del periodo massimo di trattenimento, fino a 60 giorni, poi progressivamente aumentati negli anni successivi¹⁰⁸.

¹⁰⁷ A. Valenti, *La detenzione amministrativa dei migranti. Profili giuridici e costituzionali*, 2020, p. 13.

¹⁰⁸ *Il sistema detentivo per stranieri*, Osservatorio Accoglienza e Detenzione Migranti, 2022, pp. 3-4.

La denominazione di CIE ha rappresentato, per oltre un decennio, l'emblema di una politica migratoria fondata sul controllo e sulla deterrenza, in cui il trattenimento non rispondeva più soltanto a esigenze di esecuzione amministrativa, ma assumeva sempre più la funzione di uno strumento punitivo-simbolico. È solo con il decreto Minniti-Orlando (d.l. 13/2017, conv. in l. 46/2017) che la denominazione viene nuovamente modificata in Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR). Il mutamento lessicale fu accompagnato da un piano di espansione quantitativa e geografica del sistema detentivo per stranieri, con l'intenzione dichiarata di istituire almeno un CPR per ogni regione, nonostante le critiche delle ONG e le riserve sollevate da diverse autorità locali¹⁰⁹.

Già nelle prime fasi di applicazione dei CPT, la Corte costituzionale intervenne a definire i confini minimi di legittimità del trattenimento, precisando che ogni limitazione della libertà personale doveva comunque essere soggetta a controllo giurisdizionale, sancendo un principio che resterà alla base dell'intero sistema detentivo per stranieri¹¹⁰. Allo stesso tempo, la distinzione originaria tra centri di accoglienza e centri di trattenimento si rivelò progressivamente inefficace: il lessico legislativo non seppe o non volle tracciare un confine netto, permettendo così una graduale deriva del sistema verso forme di detenzione informale, legittimate sul piano normativo ma opache nella funzione effettiva¹¹¹.

La logica sottesa alla nuova sigla mirava a riposizionare la misura detentiva entro una cornice più neutra e tecnica, eliminando il riferimento esplicito all'"espulsione" e all'"identificazione". Tuttavia, come è stato osservato da più voci della dottrina, la nuova terminologia ha celato un irrigidimento ulteriore del modello, in cui la neutralizzazione linguistica è servita a mascherare la continuità con il sistema precedente¹¹².

In effetti, il passaggio da CPT a CIE, e infine a CPR, non ha coinciso con una reale riforma degli standard giuridici o delle condizioni materiali del trattenimento, ma ha piuttosto accompagnato

¹⁰⁹ *Rapporto CPR*, ActionAid e Coalizione LasciateCIEntrare, 2023, pp. 6-8.

¹¹⁰ Corte cost., sent. n. 105/2001, in *Ministero della Giustizia – Raccolta di sentenze CEDU e Corte Costituzionale*, 2023, p. 12.

¹¹¹ E. Donà, *Frontiere e esclusione. Il confine come dispositivo giuridico*, 2014, p. 34.

¹¹² S. Cavaliere, *Vite migranti e diritto punitivo*, 2022, p. 31.

un'evoluzione del discorso istituzionale volto a legittimare una forma di detenzione sempre più lunga e meno garantita.

Il più recente intervento normativo – il decreto legge n. 20/2023 (cd. “decreto Cutro”) – ha nuovamente esteso il limite massimo di trattenimento, portandolo fino a 18 mesi, e rafforzato il ruolo centrale dei CPR come cardine della politica di rimpatrio forzato¹¹³. Tale sviluppo, lungi dal rappresentare una discontinuità, conferma la traiettoria coerente di un sistema in cui l'elemento normativo, quello terminologico e quello operativo si alimentano reciprocamente, costruendo una rete detentiva in cui il migrante è progressivamente privato di ogni soggettività giuridica.

3.2 Funzioni e giustificazioni dei CPR

I Centri di permanenza per il rimpatrio non rappresentano soltanto un dispositivo operativo dell'apparato amministrativo dello Stato, ma svolgono una funzione prevalentemente simbolica, profondamente connessa alle logiche di controllo dei confini, alla gestione dell'alterità e alla costruzione di un ordine politico identitario. Al di là della dichiarata finalità tecnica, ovvero trattenere per un tempo definito i cittadini stranieri in attesa di rimpatrio, i CPR assolvono a una pluralità di scopi che travalicano la loro missione ufficiale.

Nel discorso istituzionale, la giustificazione principale del trattenimento amministrativo nei CPR si fonda sul presunto nesso tra migrazione irregolare e sicurezza pubblica. È su questa base che, a partire dal pacchetto sicurezza del 2008 e fino al decreto Cutro del 2023, si è legittimato l'ampliamento della rete detentiva per stranieri, in un crescendo normativo che ha progressivamente esteso i margini temporali e materiali del trattenimento. Tale logica securitaria è diventata la cornice argomentativa dominante, dove il migrante privo di titolo di soggiorno è configurato non solo come soggetto irregolare, ma come potenziale minaccia all'ordine civile¹¹⁴.

¹¹³ Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, D.L. 20/2023, art. 6.

¹¹⁴ G. Gatta, *Crimmigration e controllo penale*, in “Diritto penale contemporaneo”, 2020, pp. 12-14.

Parallelamente, i CPR assolvono a una funzione di deterrenza. La loro esistenza, lungi dal costituire una risposta emergenziale, si colloca all'interno di una strategia comunicativa più ampia, volta a produrre un effetto dissuasivo verso chiunque intenda oltrepassare le frontiere italiane ed europee senza autorizzazione. In questa prospettiva, il CPR agisce come un monito tangibile, uno spazio di contenimento che funziona non solo per chi vi è rinchiuso, ma anche per chi osserva da fuori.

Un terzo asse giustificativo emerge dalle politiche di esternalizzazione della frontiera, in cui il CPR diviene il punto terminale, o intermedio, di un processo che delega progressivamente la gestione dei migranti a spazi e soggetti non sottoposti al pieno controllo giurisdizionale. In tale quadro, la funzione del CPR si salda con quella dei campi libici, delle zone franche aeroportuali e dei dispositivi navali, tutti concepiti come luoghi in cui la legge è sospesa, ma la funzione di contenimento resta attiva¹¹⁵.

La molteplicità delle giustificazioni addotte, tuttavia, non maschera la tensione profonda tra l'idea di trattenimento come misura amministrativa neutrale e la realtà della sua applicazione pratica, che assume contorni marcatamente punitivi. In assenza di una condanna penale, il soggetto trattenuto sperimenta limitazioni radicali della propria libertà personale, subendo una misura che ha la struttura della detenzione senza la sua legittimazione sostanziale¹¹⁶.

L'invocazione della "neutralità amministrativa" del trattenimento appare tanto più problematica quanto più si osserva la sistematica carenza di prospettive alternative, come l'obbligo di firma o le residenze vigilate, che pure sono previste dal legislatore. In tal modo, il CPR si configura non come *extrema ratio*, ma come via ordinaria, spesso automatica, di gestione del migrante irregolare, in evidente tensione con i principi di proporzionalità e adeguatezza propri dello Stato di diritto¹¹⁷.

¹¹⁵ A. Valenti, *La detenzione amministrativa dei migranti*, Roma, 2020, pp. 56-58.

¹¹⁶ F. Cancellaro, *Tesi magistrale*, Università di Bologna, 2022, pp. 60-65.

¹¹⁷ G. Fazio, *Il trattenimento amministrativo e i diritti fondamentali degli stranieri*, in "Diritto, Immigrazione e Cittadinanza", 2019, pp. 212-213.

Sul piano politico, i CPR svolgono anche una funzione di assicurazione sociale. La loro esistenza risponde alla necessità, spesso alimentata da emergenze mediatiche e insicurezze costruite, di offrire una risposta visibile al “problema migratorio”. In questo senso, essi non sono soltanto uno strumento di controllo, ma anche un dispositivo di produzione del consenso, che rafforza la legittimità delle politiche securitarie attraverso la visibilità dell’esclusione¹¹⁸.

La loro funzione, infine, è anche narrativa. Il CPR costruisce una storia , ripetuta, enfatizzata, istituzionalizzata , sulla necessità di escludere per difendersi, di confinare per assicurare. È in questa narrazione, diffusa nel linguaggio politico, nei media e nei provvedimenti amministrativi, che il trattenimento trova la sua forma più potente di giustificazione: quella che lo rende normale, inevitabile, persino auspicabile.

3.2.1 Retoriche della sicurezza e legittimazione del trattenimento

La legittimazione del trattenimento nei Centri di permanenza per il rimpatrio si fonda su un impianto discorsivo che, da oltre due decenni, sovrappone sistematicamente immigrazione e insicurezza. È all’interno di questa costruzione che la figura del migrante viene spogliata di complessità sociale e giuridica, per essere assimilata a un potenziale pericolo da neutralizzare, contenere, espellere.

La sicurezza, in questo scenario, smette di essere un bene da promuovere e si trasforma in un dispositivo di esclusione: il confine non è più linea di giurisdizione, ma filtro vigile, meccanismo di sorveglianza.

Fin dalla svolta simbolica impressa dalla legge Turco-Napolitano del 1998 , e, ancor più, dalla Bossi-Fini del 2002 , il trattenimento amministrativo non si riduce a mera esigenza logistica di rimpatrio; diventa messaggio, deterrente. L’internamento si offre allora come risposta visibile, quasi

¹¹⁸ A. Bonomi, *Il sistema detentivo per stranieri*, in Osservatorio Accoglienza e Detenzione Migranti, 2022, pp. 11-13.

rassicurante, alle ansie collettive alimentate da una narrazione costantemente emergenziale, in cui il migrante irregolare è non soltanto «fuori posto», ma anche «fuori legge»¹¹⁹.

In tale quadro, la privazione della libertà personale – formalmente non punitiva – opera di fatto come una sanzione preventiva, il cui obiettivo è più politico che operativo.

La retorica della sicurezza non si limita però alla criminalizzazione diretta del migrante. Essa si declina in forme più sottili, come l’invocazione della “legalità” o del “decoro urbano”, che fungono da veicoli moralmente neutri per pratiche di contenimento e allontanamento. Anche in assenza di pericolosità sociale o di condotte penalmente rilevanti, il trattenimento viene percepito come misura ragionevole, quasi automatica, per restituire “ordine” al territorio¹²⁰.

Questo slittamento semantico consente di dissimulare l’eccezionalità della detenzione amministrativa dietro una facciata di normalità istituzionale.

Tale impianto si consolida con i decreti sicurezza del 2018 e del 2023, che estendono la durata e ne ampliano le fattispecie applicative. I provvedimenti vengono motivati da un richiamo costante a situazioni di “emergenza”, sebbene i dati sui flussi non giustifichino simili dichiarazioni. L’emergenza diventa così una categoria politica prima che fattuale, utile a sospendere le garanzie, accelerare le procedure, consolidare l’idea che il contenimento sia non solo lecito, ma inevitabile¹²¹. Si tratta di un uso strategico dell’eccezione, che produce effetti giuridici concreti e rafforza un senso comune securitario già sedimentato.

Parallelamente, la comunicazione istituzionale ricorre a un lessico ambivalente. Da un lato, il trattenimento viene descritto come misura “amministrativa”, quasi tecnica, affidata a centri chiamati con acronimi neutri: CPT, poi CIE, infine CPR. Dall’altro, il discorso politico li presenta come strumenti di “difesa dei confini”, necessari per garantire sicurezza e legalità. È in questa oscillazione

¹¹⁹ M.I. Bianco, *CPR e crimmigration. La produzione normativa della devianza migrante*, in “Federalismi.it”, 2018, p. 7.

¹²⁰ E. Donà, *Spazi dell’esclusione. Il trattenimento dei migranti come architettura del confine*, Tesi di dottorato, Università di Verona, 2014, p. 36.

¹²¹ G. Cavaliere, *Vite migranti e diritto punitivo*, 2022, pp. 46-47.

tra burocratizzazione e militarizzazione che si gioca una parte importante della legittimazione pubblica del trattenimento: la neutralità lessicale copre la sua violenza strutturale¹²².

Il discorso pubblico, alimentato anche da certi media e attori politici, enfatizza il binomio “immigrazione–minaccia”, lasciando in ombra i dati sull’inefficacia strutturale dei CPR rispetto ai rimpatri effettivamente eseguiti. La funzione simbolica del trattenimento – rassicurare l’opinione pubblica, performare lo Stato sovrano – risulta così predominante rispetto alla sua efficacia concreta.

In questo contesto, la figura del migrante trattenuto diviene una “presenza reclusa”, che serve a confermare il potere sovrano di delimitare lo spazio sociale. La sicurezza, anziché proteggere diritti, finisce per giustificare la loro sospensione selettiva. Come ha evidenziato Cavaliere, la retorica della sicurezza «converte il trattenimento da strumento eccezionale a strumento necessario», naturalizzando l’idea che la libertà personale sia una concessione e non una garanzia¹²³. In tal modo, il trattenimento nei CPR viene legittimato non per quello che è, ma per ciò che rappresenta: un messaggio politico reso corpo, un confine reso cemento.

3.3 Condizione di detenzione e diritti nei CPR: vita nei centri, accesso ai diritti, rapporti con l’esterno

La quotidianità all’interno dei Centri di permanenza per il rimpatrio appare scandita da una logica che, pur non dichiarandosi esplicitamente punitiva, riproduce in modo sistemico condizioni assimilabili alla detenzione carceraria, senza però disporre delle garanzie che ne tutelano i presupposti. Nei CPR non si sconta una pena, né si attende un processo: si è trattenuti per finalità amministrative. E tuttavia, l’accesso ai diritti fondamentali risulta spesso ostacolato, discontinuo o del tutto assente. La prassi dei centri, più che rispettare un modello giuridicamente regolato, si struttura come un insieme di regole fluide, affidate alla discrezionalità delle prefetture, ai bandi

¹²² A. Valenti, *La detenzione amministrativa dei migranti*, 2020, pp. 42-44.

¹²³ Ivi, p. 51.

d'appalto e agli operatori privati cui viene delegata la gestione quotidiana degli spazi e delle persone. In questo contesto, il trattenuto si trova spesso privato della propria soggettività giuridica, sospeso in una condizione che lo rende invisibile all'ordinamento, confinato in uno "spazio d'eccezione" in cui né cittadinanza né diritti sembrano pienamente riconosciuti¹²⁴.

Dal punto di vista strutturale, molti CPR presentano celle sovraffollate, sezioni in disuso, spazi comuni insufficienti o inagibili, carenze croniche nei servizi igienici e nell'illuminazione. La presenza degli ospiti, denominati ufficialmente "trattenuti", è gestita secondo un regime custodialistico che non consente libertà di movimento tra i moduli, riduce al minimo i momenti di socialità e limita, talvolta drasticamente, le possibilità di comunicare con l'esterno. Non è raro che i trattenuti dichiarino di non conoscere né la durata del proprio trattenimento né i motivi specifici che lo giustificano¹²⁵. L'informazione legale, infatti, risulta spesso somministrata in forma parziale, linguistica incomprensibile o attraverso intermediari non qualificati. A ciò si aggiunge l'assenza di strumenti effettivi di autotutela: i meccanismi di reclamo interni, se presenti, sono di difficile accesso, privi di garanzie procedurali e raramente oggetto di riscontro documentato da parte delle autorità competenti.

Un ulteriore punto critico riguarda l'accesso alla difesa e il diritto a comunicare con familiari, garanti o avvocati. Pur essendo previsti dalla normativa, tali diritti si scontrano con pratiche dilatorie, infrastrutture inadeguate o, più frequentemente, con un vuoto informativo che isola il trattenuto in una condizione di sospensione giuridica. In molti centri non esistono telefoni funzionanti o ambienti riservati per i colloqui. Gli orari di visita sono arbitrari, talvolta ristretti a pochi giorni a settimana, e la presenza delle autorità di garanzia risulta occasionale, quando non del tutto assente¹²⁶.

Il trattenimento colpisce in modo particolarmente duro i soggetti vulnerabili, spesso non adeguatamente identificati o tutelati. L'assenza di un protocollo medico standardizzato e la scarsità di personale specializzato fanno sì che disturbi psichici, fragilità emotive e patologie pregresse restino

¹²⁴ E. Donà, *Le politiche di detenzione dei migranti. Processi di criminalizzazione e pratiche di resistenza*, 2014, p. 83.

¹²⁵ G. Fazio, *Il sistema dei CPR e la tutela dei diritti fondamentali*, tesi di laurea magistrale, Università di Palermo, 2020, p. 51.

¹²⁶ H.R.M.L.C., *Il libro nero del CPR di Torino*, 2021, pp. 12-15.

spesso ignorate, anche nei casi in cui abbiano rilevanza ai fini dell'incompatibilità col trattenimento. Nei report più recenti si segnalano episodi ricorrenti di autolesionismo, tentativi di suicidio, crisi psicotiche non trattate e forme di isolamento punitivo travestite da "osservazione medica"¹²⁷. Non mancano, in questo quadro, casi in cui l'isolamento è stato utilizzato senza alcuna valutazione clinica, come misura generica di "contenimento" o come risposta a forme di protesta o agitazione psicologica, in aperto contrasto con ogni principio di proporzionalità e tutela.

Le condizioni igienico-sanitarie appaiono, nella maggior parte dei casi, ben al di sotto degli standard minimi garantiti in ambito penitenziario, con medici presenti solo a rotazione e l'assenza pressoché totale di psicologi e mediatori culturali. La gestione privatizzata dei CPR contribuisce infine a rafforzare il divario tra norma e prassi. Le cooperative o società incaricate del servizio tendono a operare in funzione del contenimento dei costi, piuttosto che della qualità dell'accoglienza.

Il contratto di appalto, anziché stabilire obblighi stringenti in materia di diritti, si limita a prevedere standard quantitativi (numero di pasti, ore di vigilanza, dotazioni minime), lasciando scoperto tutto ciò che riguarda l'integrità psicofisica e la dignità della persona. Ne consegue una condizione di costante deresponsabilizzazione, in cui nessun soggetto – né pubblico né privato – sembra dover rispondere della qualità del trattenimento o delle violazioni che vi si consumano¹²⁸.

3.3.1 Sanità, mediazione linguistica e supporto psicologico: la realtà dei servizi essenziali

All'interno dei Centri di permanenza per il rimpatrio, la garanzia dei servizi essenziali dovrebbe rappresentare il minimo presidio di dignità, anche in presenza di una limitazione della libertà personale fondata su presupposti amministrativi. Tuttavia, ciò che emerge da una molteplicità di fonti è un quadro sistemico di disfunzioni, inadeguatezze strutturali e carenze che non si configurano come episodi sporadici, ma come elementi fisiologici del sistema stesso. I tre ambiti maggiormente colpiti

¹²⁷ A. Valenti, *La detenzione amministrativa dei migranti*, 2019, p. 42.

¹²⁸ S. Cavaliere, *Vite migranti e diritto punitivo*, 2022, pp. 46-48.

da tali disfunzioni sono quelli della sanità, della mediazione linguistico-culturale e del supporto psicologico, ovvero i tre strumenti basilari attraverso cui si garantisce una permanenza non lesiva della persona.

Sul piano sanitario, le criticità risultano trasversali ai diversi CPR. Le visite mediche all'ingresso sono spesso sommarie, e in numerosi casi non vengono ripetute se non su richiesta esplicita e insistita da parte della persona trattenuta. È stato segnalato il ricorso routinario a farmaci sedativi, talvolta somministrati senza diagnosi psichiatrica accertata, come modalità di contenimento comportamentale piuttosto che come risposta terapeutica adeguata¹²⁹. L'assenza di personale sanitario continuativo e la mancanza di accesso a specialisti esterni – anche per patologie croniche o invalidanti – trasformano la gestione della salute in una funzione residuale e burocratizzata, spesso demandata agli operatori della sicurezza. In alcune strutture, l'assistenza medica è appaltata a soggetti privati, con gravi ricadute sull'effettività delle cure, laddove la logica contrattuale prevale su quella del diritto alla salute¹³⁰.

La mediazione linguistica, che dovrebbe costituire un ponte essenziale tra trattenuti e operatori, è spesso assente o gravemente sottodimensionata. Ciò compromette tanto la comprensione delle informazioni legali e sanitarie quanto la capacità di interagire con le istituzioni, generando un cortocircuito relazionale che alimenta frustrazione, conflittualità e senso di abbandono. In diversi casi documentati, le dichiarazioni rese durante i colloqui sanitari o giuridici risultano viziate dall'incomprensione linguistica o dalla mancanza di mediazione culturale, minando la stessa attendibilità degli atti prodotti¹³¹. L'ostacolo comunicativo non si limita ai contatti con il personale: investe anche i rapporti con l'esterno. Le telefonate, talvolta ridotte a manciate di minuti, lasciano appena il tempo di un saluto; l'assenza di un sostegno linguistico adeguato rende arduo sia mettere per iscritto una lettera sia cogliere appieno i propri diritti. A ciò si aggiunge che i servizi di

¹²⁹ *LasciateCIEntrare, Rapporto CIE/CPR. Dicembre 2017, 2018*, pp. 18-20.

¹³⁰ A. Valenti, *La detenzione amministrativa dei migranti*, 2020, p. 44.

¹³¹ G. Fazio, *Trattenimento e tutela dei diritti fondamentali nei CPR*, tesi di laurea, Università di Roma Tre, 2021, pp. 51-52.

mediazione, insieme a quelli sanitari e psicologici, sono di frequente affidati a gestori privati scelti mediante le gare indette dalle prefetture.

Questa delega esterna, oltre a ridurre la trasparenza operativa, produce una distorsione funzionale: le logiche di contenimento dei costi e di adempimento contrattuale tendono a prevalere sulle esigenze effettive dei trattenuti, determinando tagli nei turni, formazione inadeguata del personale e sostanziale assenza di controllo pubblico¹³². Ne consegue un indebolimento strutturale del sistema di tutela, in cui la qualità dei servizi essenziali dipende non da standard normativi, ma dalla disponibilità economica e dalla selezione del fornitore.

Particolarmente preoccupante è la situazione relativa alla salute mentale e al supporto psicologico. I CPR ospitano frequentemente soggetti vulnerabili, anche in condizioni psichiche gravemente compromesse, per i quali l'ambiente detentivo risulta nocivo se non esplicitamente dannoso. Le richieste di aiuto psicologico vengono spesso ignorate o trattate con superficialità, e non esiste un protocollo nazionale uniforme in materia di assistenza psichiatrica nei centri¹³³. Il caso di Moussa Balde, morto suicida nel CPR di Torino dopo essere stato aggredito in pubblico e trasferito in isolamento sanitario, ha rivelato l'assenza di controlli efficaci e il carattere di auto-referenzialità delle misure di tutela interna¹³⁴. In generale, il supporto psicologico, quando esistente, si riduce a interventi saltuari, spesso non documentati, e senza possibilità di costruire una relazione terapeutica minimamente continuativa.

Un ulteriore elemento che complica il quadro è l'elevata disomogeneità tra i vari CPR presenti sul territorio nazionale. L'assenza di protocolli standardizzati e vincolanti comporta che l'accesso ai servizi essenziali – dalle cure mediche alla mediazione linguistica, dal supporto legale a quello psicologico – vari sensibilmente da un centro all'altro. Alcuni CPR prevedono l'intervento regolare di specialisti, altri ne sono del tutto privi; in alcune strutture la presenza dei mediatori è garantita in

¹³² E. Donà, *Esclusione e confini*, tesi di laurea, Università di Padova, 2020, pp. 36-38.

¹³³ Ivi, p. 37.

¹³⁴ *Human Rights Monitoring Legal Clinic, Uscita di Emergenza. Il libro nero del CPR di Torino*, 2018, pp. 6-8.

più lingue, altrove si riduce a presenze occasionali e linguisticamente inefficaci. Questa frammentazione normativa e organizzativa finisce per tradursi in una lotteria amministrativa, in cui la qualità della tutela dipende esclusivamente dal luogo di trattenimento.

Durante l'emergenza pandemica da Covid-19, le criticità strutturali sono emerse con ancora maggiore evidenza. In molti centri, le misure di isolamento sono state applicate senza controllo giurisdizionale e in assenza di protocolli sanitari trasparenti. Il contagio ha colpito ambienti sovraffollati, senza ventilazione né accesso effettivo a cure o tamponi, mentre la sospensione dei contatti con l'esterno ha aggravato le condizioni psicologiche già precarie di numerosi trattenuti¹³⁵. La pandemia, più che introdurre elementi di discontinuità, ha mostrato la fragilità sistemica di un impianto detentivo privo di infrastrutture adeguate e incapace di garantire continuità assistenziale.

Il quadro che ne emerge è quello di una gestione ispirata più al controllo che alla cura, in cui i servizi essenziali si trasformano in strumenti amministrativi di contenimento. La marginalità sanitaria, linguistica e psicologica dei trattenuti non è un effetto collaterale, ma una componente strutturale di un sistema che si fonda sull'opacità, sull'asimmetria informativa e sull'intermittenza dell'assistenza. In tal senso, l'assenza o la rarefazione dei servizi essenziali assume un valore simbolico e disciplinare, contribuendo a produrre una forma di detenzione che, pur amministrativa nella forma, risulta punitiva nella sostanza.

3.4 Analisi di casi di studio e report delle ONG: il caso del CPR di Torino e le denunce ricorrenti

Tra tutti i centri italiani di permanenza per il rimpatrio, quello di Torino – corso Brunelleschi si impone come esempio emblematico di persistente violazione sistemica dei diritti fondamentali, attestata da una pluralità di fonti indipendenti, tra cui ONG, osservatori civici e documenti giudiziari. Il centro, attivo dal 1999 e gestito con modalità diverse nel tempo da soggetti privati, ha costituito

¹³⁵ *Medu – Medici per i Diritti Umani, Report CPR 2020, in ReportCPR_Web.pdf*, pp. 22-23.

negli anni una zona opaca del diritto, dove la funzione dichiarata del trattenimento – il rimpatrio – si dissolve in una prassi che combina detenzione prolungata, isolamento informativo e assenza di garanzie.

Un primo dato da sottolineare riguarda la frequenza e la ripetitività delle segnalazioni. Il Rapporto CPR 2018 di HRMLC, frutto di monitoraggio sul campo, ha già allora denunciato episodi di autolesionismo, scioperi della fame e violenze interne, oltre alla presenza strutturale di soggetti vulnerabili privi di tutela specifica¹³⁶. Tali criticità non hanno portato a un mutamento significativo: nel “Libro nero del CPR di Torino”, pubblicato nel 2021 dallo stesso collettivo, si documentano testimonianze dirette di trattenuti, in cui ricorrono condizioni di promiscuità, inadeguatezza sanitaria, carenza di mediazione linguistica e sospensione de facto dei diritti di difesa¹³⁷. La ricostruzione evidenzia come la gestione del centro si sia mantenuta su un modello emergenziale, impermeabile a qualunque principio di accountability.

A questo si aggiunge un elemento strutturale raramente esplicitato nel discorso pubblico: la gestione privata del centro, affidata nel tempo a enti come Gepsa e, successivamente, a ORS Italia. Diversi report sottolineano come tale configurazione abbia favorito una logica di contenimento dei costi, con personale sottodimensionato, turn over elevato e servizi affidati a soggetti terzi spesso privi di specializzazione. Ne consegue una frammentazione delle responsabilità e l’incapacità di garantire livelli minimi di assistenza, soprattutto nei settori più sensibili come la sanità, il supporto psicologico e la presa in carico dei soggetti vulnerabili¹³⁸. La privatizzazione operativa del trattenimento introduce così un ulteriore elemento di discontinuità rispetto ai principi costituzionali di responsabilità diretta dello Stato nell’attuazione di misure limitative della libertà personale.

L’episodio più tragico – e rivelatore – si è consumato nel maggio 2021, con il suicidio di Moussa Balde, un giovane migrante guineano trattenuto in isolamento in una stanza priva di sorveglianza

¹³⁶ HRMLC, *Uscita di emergenza. Rapporto CPR Torino 2018*, Human Rights and Migration Law Clinic, Università di Torino, 2018, pp. 7-11.

¹³⁷ HRMLC, *Il libro nero del CPR di Torino*, Università di Torino, 2021, pp. 9-24.

¹³⁸ MEDU, *Centri di permanenza per il rimpatrio. Report nazionale*, 2021, p. 34.

medica dopo essere stato aggredito in pubblico e soccorso dalla polizia. Il fatto, definito da Antigone “una ferita nello Stato di diritto”, ha riportato l’attenzione sull’esistenza di spazi non normati, chiamati “ospedaletti”, usati come celle di contenimento per soggetti fragili, senza regolamentazione, monitoraggio né assistenza psichiatrica¹³⁹. Il paradosso è che l’isolamento era giustificato da ragioni protettive, ma si è rivelato fattore aggravante della condizione di vulnerabilità, in un contesto privo di protezioni concrete.

Un altro profilo critico riguarda la chiusura sistematica del centro alla società civile. Diversi osservatori hanno denunciato l’impossibilità, salvo autorizzazione prefettizia, di accedere al CPR per giornalisti, associazioni, parlamentari e rappresentanti degli enti locali. La sospensione dell’informazione pubblica e l’assenza di un accesso costante e non discrezionale producono una condizione di isolamento comunicativo, che rende estremamente difficile documentare le condizioni interne o intervenire tempestivamente in caso di abusi. In tale contesto, anche l’azione delle ONG risulta ostacolata nella sua funzione di vigilanza¹⁴⁰.

Dal punto di vista funzionale, le statistiche raccolte dagli stessi gestori e dai rapporti civici indicano che una quota consistente dei trattenuti non viene rimpatriata, ma semplicemente rilasciata dopo settimane o mesi di detenzione, una volta scaduti i termini massimi consentiti. L’assenza di accordi bilaterali con molti Paesi di origine, la mancanza di documenti validi e l’impossibilità pratica di procedere al rimpatrio rendono di fatto il trattenimento una misura inefficace e disfunzionale, che non realizza l’obiettivo dichiarato e si traduce in un contenimento punitivo svincolato da finalità concrete¹⁴¹.

Dal punto di vista giuridico, il CPR di Torino è stato oggetto di numerose pronunce del Tribunale di Torino e segnalazioni alla CEDU, molte delle quali hanno messo in discussione la legittimità del trattenimento per mancanza di finalità concreta di rimpatrio, in violazione dell’art. 5 CEDU.

¹³⁹ Antigone, *Il CPR di Torino è una ferita nello Stato di diritto*, 2021, p. 1 ss.

¹⁴⁰ LasciateCIEntrare, *Rapporto nazionale CPR*, dicembre 2017, pp. 12-14.

¹⁴¹ HRMLC, *Il libro nero del CPR di Torino*, cit., pp. 25-26.

Particolarmente significative sono alcune ordinanze del 2020, in cui si riconosce l'assenza di condizioni minime di legalità della detenzione amministrativa, in quanto svuotata di ogni ragione funzionale¹⁴².

Nel suo insieme, il caso del CPR di Torino rappresenta dunque non un'eccezione, ma un sintomo avanzato della crisi sistemica dei centri di permanenza, laddove le norme si sospendono e la "sicurezza" si riduce a un contenimento inerte. In questa zona grigia, dove la vulnerabilità si somma alla segregazione, ciò che viene detenuto non è solo il corpo del migrante, ma la stessa idea di diritto.

3.5 Critiche giuridiche e sociopolitiche: la questione del trattenimento amministrativo alla luce della giurisprudenza CEDU

Al centro del confronto sul trattenimento amministrativo degli stranieri si avverte, costante, la tensione fra il bisogno di governare i flussi migratori e il dovere di tutelare i diritti fondamentali. Tale equilibrio riguarda tanto l'architettura costituzionale italiana quanto il reticolo di garanzie sovranazionali tracciato dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Da tempo, la Corte di Strasburgo interroga questo assetto: nelle sue decisioni, la compatibilità dei CPR con l'articolo 5 CEDU, che tutela la libertà personale e impone rigidi limiti a ogni forma di detenzione non penale, rimane oggetto di attento scrutinio.

La Corte EDU ha più volte ribadito che il trattenimento degli stranieri a fini di rimpatrio è ammissibile solo se accompagnato da garanzie effettive e da una sorveglianza giurisdizionale tempestiva e reale. In particolare, nella sentenza *J.A. c. Italia* del 2022, i giudici di Strasburgo hanno condannato lo Stato italiano per la detenzione di un richiedente asilo all'interno del CPR di Trapani senza un provvedimento formale e motivato da parte del giudice, rilevando la violazione dell'art. 5

¹⁴² Ivi, pp. 28-29.

§§ 1 e 4 CEDU¹⁴³. La pronuncia ha un respiro sistemico: mostra come la prassi italiana, imperniata su automatismi e verifiche di facciata, possa scivolare verso una detenzione arbitraria, estranea al principio di legalità sostanziale che dovrebbe sorreggere ogni misura di trattenimento. Degno di nota, sul piano delle garanzie, è che i rinnovi del trattenimento vengono spesso disposti quasi meccanicamente, senza un vaglio concreto della situazione personale di ciascuno straniero.

Tale prassi contrasta apertamente con l'art. 5 §4 CEDU, che impone un controllo effettivo, tempestivo e non meramente formale sulla legittimità della detenzione. In *Khlaifia c. Italia*, la Corte ha sottolineato come la ripetizione seriale di provvedimenti fotocopia, fondati su formule stereotipate, svuoti di significato il controllo giurisdizionale e favorisca dinamiche di detenzione arbitraria¹⁴⁴.

Questo deficit si riflette anche nel confronto con il principio di legalità sancito dall'art. 13 della Costituzione italiana. Come rilevato da numerosi giuristi, il trattenimento all'interno dei CPR avviene in assenza di una disciplina legislativa organica, fondata su legge formale, come espressamente richiesto dalla giurisprudenza costituzionale per ogni limitazione della libertà personale. La normativa di riferimento – l'art. 14 del d.lgs. 286/1998 – è stata oggetto nel tempo di modifiche e stratificazioni (anche per via regolamentare), ma non è mai stata accompagnata da un intervento sistematico del legislatore. In questo vuoto normativo si annidano incertezze procedurali, limiti all'accesso alla difesa, e forme di isolamento prolungato che ledono il diritto alla dignità e alla salute del trattenuto¹⁴⁵.

Oltre alla dimensione giuridica, si affacciano rilevanti profili sociopolitici. Il trattenimento amministrativo, per come è oggi concepito, assume sempre più le sembianze di una sanzione de facto, esercitata al di fuori del circuito penale ma con effetti afflittivi analoghi. Come osservato da parte della dottrina critica, i CPR si configurano come spazi ibridi dove la separazione tra diritto penale e

¹⁴³ Corte europea dei diritti dell'uomo, *J.A. c. Italia*, ric. n. 21319/18, sent. 30 agosto 2022, in *Ministero della Giustizia, Sentenze della Corte EDU*, 2022, pp. 19-22.

¹⁴⁴ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Khlaifia e altri c. Italia*, sent. 15 dicembre 2016, §131, in *Ministero della Giustizia, Sentenze della Corte EDU*, 2022, p. 9.

¹⁴⁵ A. Valenti, *La detenzione amministrativa dei migranti*, 2020, pp. 44-49.

diritto amministrativo si assottiglia fino a dissolversi, dando luogo a una forma di “detenzione senza colpa”, spesso imposta a soggetti che non hanno commesso reati. Tale impostazione mina il principio di presunzione di innocenza e rafforza una logica emergenziale in cui la marginalità sociale diventa automaticamente sospetta e trattenibile¹⁴⁶.

Un ulteriore elemento problematico riguarda il carattere selettivo della detenzione amministrativa: essa si applica esclusivamente a individui stranieri privi di cittadinanza italiana o europea, trasformando un presupposto identitario in una condizione sufficiente per la privazione della libertà. La misura perde così neutralità giuridica e rischia di assumere i tratti di una detenzione differenziale, fondata non su fatti, ma sull'appartenenza anagrafica o geografica.

Infine, anche il fronte giurisprudenziale interno presenta ambiguità. Alcune pronunce della Corte di Cassazione hanno sostenuto la legittimità di trattenimenti fondati su motivazioni stereotipate, limitandosi a una verifica formale della sussistenza dei requisiti di legge; altre decisioni più recenti hanno invece valorizzato la necessità di un controllo pieno, effettivo e personalizzato. Questa oscillazione interpretativa contribuisce a una situazione di incertezza strutturale, che mina l'effettività delle tutele e acuisce il rischio di violazioni sistemiche¹⁴⁷.

L'apparato giuridico che regge i CPR si rivela, dunque, fragile non solo sotto il profilo delle garanzie sostanziali, ma anche nella coerenza costituzionale e convenzionale complessiva. Le condanne della Corte di Strasburgo, i richiami degli organismi internazionali e le critiche della dottrina giuridica più attenta convergono nell'indicare un sistema che ha normalizzato pratiche al limite dell'eccezione, riducendo progressivamente lo spazio della tutela dei diritti individuali in nome della governabilità del fenomeno migratorio.

¹⁴⁶ G. Fazio, *Tesi magistrale*, Università di Padova, 2022, pp. 60-65.

¹⁴⁷ Francesca Cancellaro, *Tesi magistrale*, Università di Bologna, 2023, pp. 68-72.

3.6 Il ruolo simbolico dei CPR nel sistema penale informale

Nel dibattito contemporaneo sui centri di permanenza per il rimpatrio, è sempre più evidente come il loro significato travalichi la mera funzione amministrativa che, almeno formalmente, ne giustifica l'esistenza. I CPR, nella prassi e nell'immaginario collettivo, assumono una valenza che sfiora la dimensione del dispositivo penale: un "penale senza reato", che agisce al di fuori del codice ma dentro l'ordine simbolico della punizione. In questa prospettiva, i centri non rappresentano solo luoghi di trattenimento in attesa di un provvedimento esecutivo di rimpatrio, ma si configurano come spazi liminari nei quali il diritto si sospende, si dilata o si ritrae, generando una condizione ambigua in cui la persona migrante viene sottratta allo statuto di soggetto giuridico pieno.

È questa la natura del penale informale che emerge nella teoria e nella prassi dei CPR. Una forma di sanzione anticipata, non dichiarata, che si fonda su presupposti extrapenalici – l'irregolarità, la pericolosità presunta, l'assenza di documenti – ma produce effetti di contenimento simili a quelli del carcere. Il trattenimento amministrativo, nella misura in cui è privo della cornice tipica della responsabilità penale personale, erode il principio di proporzionalità e rovescia la logica della colpevolezza in quella dell'appartenenza: si è trattenuti non per ciò che si è fatto, ma per ciò che si è o non si è, per lo status migratorio, per la posizione sociale, per l'"altrove" inscritto nel corpo del soggetto trattenuto¹⁴⁸.

In questo scenario, il CPR si manifesta come luogo ad alta densità simbolica, in cui si cristallizza il rapporto tra diritto, potere e corpo migrante. Alla luce delle categorie foucaultiane, si può leggere il CPR come una tecnologia di controllo post-disciplinare, non più volta a correggere ma a gestire il rischio e a contenere la deviazione sociale percepita¹⁴⁹. La sua funzione primaria non è tanto quella di condurre a un esito – il rimpatrio, che spesso non avviene – quanto quella di performare un gesto di forza, di riaffermare un confine tra "noi" e "loro", tra legalità e anomia, tra inclusione condizionata

¹⁴⁸ G. Cavaliere, *Vite migranti e diritto punitivo*, 2022, p. 42.

¹⁴⁹ M. Gatta, *Crimmigration e controllo penale*, 2020, p. 14.

ed esclusione definitiva. È proprio in questa logica performativa che si innesta la forza simbolica del trattenimento: non si punisce per correggere, ma si isola per significare.

Al di là del numero effettivo di rimpatri eseguiti – spesso esiguo rispetto al totale dei trattenimenti – i CPR assolvono una funzione pedagogica rivolta all'esterno: servono a segnalare la reattività dello Stato di fronte all'irregolarità, a produrre un effetto di deterrenza generalizzata che però raramente si traduce in una riduzione effettiva dei flussi. In questo senso, la loro efficacia giuridica è debole, ma la loro forza comunicativa è alta¹⁵⁰. I CPR operano così come strumenti di *visibilità della punizione*, anche quando la punizione non è formalmente pronunciata.

Il paradigma della zona d'eccezione, sviluppato da Giorgio Agamben, fornisce uno strumento concettuale utile per comprendere la collocazione giuridica e politica dei CPR. Essi sono spazi in cui il diritto è sospeso non nel nome dell'anarchia, ma della sua massima affermazione: si crea una cesura all'interno dell'ordinamento per mantenere l'ordine stesso. Il migrante trattenuto diventa così nuda vita, ridotto a corpo gestibile ma non rappresentabile, incluso nell'ordinamento solo per esserne escluso¹⁵¹. La produzione di eccezione, qui, è sistematica: non legata a eventi straordinari, ma diventata dispositivo ordinario di governo della mobilità.

In definitiva, il CPR non sospende solo diritti: li ridefinisce a ribasso, trasformando la vulnerabilità in una condizione giuridica ordinaria. La marginalità, in questo contesto, non è un effetto collaterale: è un prodotto sistemico. Come osserva la migliore dottrina, si assiste a una progressiva legalizzazione dell'esclusione, in cui lo Stato non si limita a tollerare la marginalità, ma la organizza, la codifica e la riproduce secondo meccanismi formalmente regolati¹⁵².

Infine, l'interiorizzazione collettiva del CPR come istituzione necessaria rafforza la sua funzione simbolica. La legittimazione sociale del trattenimento si regge sulla paura, sull'associazione reiterata tra irregolarità e minaccia, sulla retorica della sicurezza come bene supremo da tutelare a ogni costo.

¹⁵⁰ G. Bonomi, *Architettura del trattenimento e simbolica della frontiera*, in *FSJ*, 2018, II, p. 12.

¹⁵¹ A. Valenti, *La detenzione amministrativa dei migranti*, 2020, p. 77.

¹⁵² E. Donà, *Il trattenimento amministrativo tra diritto e biopolitica*, Tesi magistrale, 2020, p. 61.

In tale contesto, i CPR agiscono come macchine narrative, non meno che giuridiche: raccontano una storia di confine, una rappresentazione della sovranità, un esercizio di controllo che, pur sfuggendo alle garanzie del diritto penale classico, ne ricalca la funzione disciplinante. Non sono strumenti di gestione efficace dell'immigrazione, quanto segni visibili di una volontà politica di separazione, che costruisce l'eccezione per rafforzare la norma.

Conclusioni

L'analisi condotta nel corso di questo lavoro ha inteso esplorare le dinamiche attraverso cui il fenomeno migratorio viene progressivamente ricondotto entro dispositivi di controllo e di esclusione che si collocano al crocevia tra diritto, sicurezza e punizione. Muovendo da un approccio multidisciplinare, la ricerca ha messo in luce come l'irregolarità migratoria venga trattata non più soltanto come questione amministrativa, ma sempre più come deviazione da reprimere, secondo logiche e strumenti mutuati dal sistema penale, pur al di fuori dei suoi statuti formali.

Il primo capitolo ripercorre le tappe che hanno condotto alla crescente penalizzazione del migrante irregolare, attraverso norme e pratiche che trasformano la figura del migrante da soggetto titolare di diritti a oggetto di sorveglianza e trattenimento. Il secondo capitolo ha approfondito le forme in cui questa criminalizzazione si manifesta, con particolare attenzione al nesso tra politiche securitarie, retoriche pubbliche e costruzione simbolica del migrante come figura deviante. In tale cornice, il terzo capitolo ha analizzato in modo specifico il ruolo dei CPR, non solo come strumenti operativi di trattenimento, ma come spazi giuridici e simbolici in cui si condensano le contraddizioni del governo delle migrazioni. I CPR, infatti, incarnano una forma di eccezione normalizzata, in cui il trattenimento amministrativo finisce per assumere i tratti della pena, svuotando progressivamente il principio di legalità e la garanzia della libertà personale.

Questa ricerca illumina il progressivo irrigidirsi del trattamento dell'irregolarità migrante: una deriva punitiva che, normalizzandosi, si traduce in prassi istituzionali sospese su un confine – sottile, mobile – tra legalità formale e compressione effettiva delle garanzie. Non siamo di fronte a scelte episodiche; piuttosto, a un accumulo di norme e linee politiche che, nel tempo, ha consegnato un modello di gestione fondato sull'espulsione e sul contenimento, relegando integrazione e diritti fondamentali a istanze secondarie.

Oltre ai risultati conseguiti, il lavoro rileva alcune criticità strutturali: l'assenza di un quadro normativo coerente sul trattenimento amministrativo, l'opacità che ancora circonda il funzionamento

dei CPR, la difficoltà – spesso scoraggiante – di accedere a una tutela giurisdizionale effettiva per i migranti trattenuti. Si è osservato, inoltre, che il ricorso, talvolta disinvolto, a categorie come la “pericolosità sociale” o il “rischio di fuga” finisce per alimentare un diritto penale amministrativo selettivo e, di fatto, discriminatorio.

La complessità della materia apre nuovi fronti di indagine. Meriterebbero particolare attenzione le strategie di resistenza e di agency che i migranti oppongono ai dispositivi di confinamento, il ruolo vigile delle organizzazioni della società civile nel denunciare le violazioni e l’impatto delle pronunce delle corti europee sui limiti costituzionali del trattenimento. Parallelamente, occorrerebbe approfondire le ricadute etiche e politiche di una gestione della mobilità che trascende il perimetro normativo, per capire fin dove lo Stato di diritto possa tollerare zone d’ombra giuridica senza intaccare la propria stessa legittimità.

In definitiva, la ricerca si è proposta di offrire uno sguardo critico sull’intreccio fra migrazioni, diritto e potere punitivo, mostrando come l’irregolarità migrante sia divenuta terreno privilegiato di sperimentazione per forme ibride di governo della marginalità. Di fronte a questa centralità, la tesi invita a riflettere più a fondo sulla capacità delle democrazie di restituire piena cittadinanza giuridica a persone che, pur presenti, restano sospese ai margini della legalità e del discorso politico.

Bibliografia

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione. (2020). *L'esternalizzazione della frontiera: una deriva inarrestabile? Il memorandum Italia-Libia, tre anni dopo*.

ASGI. <https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/02/Documento-ASGI-esternalizzazione.pdf>

Baratta, A. (2022). *Vite migranti e diritto punitivo: controllo penale e trasformazioni della cittadinanza*. *Diritto penale contemporaneo – Rivista Trimestrale*, 4, 1–25.

Barra, G. (2019). *La detenzione amministrativa dei migranti tra diritto e politica. Profili costituzionali*. In C. Danisi, S. Marinai & A. Schuster (Eds.), *La protezione degli stranieri in Italia. Norme, prassi, politiche* (pp. 181–203). Torino: Giappichelli. ISBN 9788892139725.

Bianco, M. I. (2018). *I nuovi confini della punizione: il caso dei centri di identificazione ed espulsione*. *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, 2, 39–57. ISSN 2532-2079.

Biondi, A. (2020). *Costituzione e sicurezza: Le misure di prevenzione tra diritto e prassi*. Torino: Giappichelli. ISBN 9788892121263.

Bonomi, A. (2017). *Il capitalismo delle piattaforme: nuovi modelli di vita, lavoro e consumo*. Milano: Egea. ISBN 9788823836407.

Borraccetti, M. (2020). *L'Europa e la difficile arte del confine: politiche migratorie, controllo e diritti fondamentali*. In G. Scaglione & C. Punzo (Eds.), *Effetti perversi. Disuguaglianze e migrazioni nell'Europa contemporanea* (pp. 109–123). Meridiana Libri.

Bove, M. (2019). *Crimmigration: un processo marcatamente politico e mediatico*. *Ius in Itinere*. Recuperato da <https://www.iusinitinere.it/crimmigration-un-processo-marcatamente-politico-e-mediatico-22792>

Buonafede, C. (2019). *Crimmigration e ordinamento italiano*. *Federalismi.it – Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato*, 2019(14), 1–26. ISSN 1826-3534.

Campesi, G. (2015). *Dimore negate. Gli spazi confinati dell'accoglienza dei richiedenti asilo*. Antigone Edizioni. ISBN 9788899937096.

Cancellaro, F. (2021). *CPR: un'analisi critica del sistema detentivo per migranti in Italia* (Tesi di laurea magistrale). Università degli Studi di Milano.

Cardelli, L. (2016). *La detenzione amministrativa degli stranieri: analisi critica dei CPR in Italia* (Tesi di laurea magistrale). Università di Pisa.

Carta, A., & Gatta, F. L. (2021). CPR e Costituzione: manca una legge sui modi del trattenimento. *Questione Giustizia*, 5. Recuperato da https://www.questionegiustizia.it/articolo/cpr-e-costituzione-manca-una-legge-sui-modi-del-trattenimento_09-11-2021.php

Cavaliere, A. (2022). *Vite migranti e diritto punitivo*. In *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 4, 1–23.

Ciurli, S. (2019). *L'evoluzione dei centri per migranti in Italia: profili giuridici e critici* (Tesi di laurea magistrale). Università degli Studi di Firenze.

Corvino, I. (2020). *Migrazione e controllo: i CPR come dispositivi di potere* (Tesi di laurea magistrale). Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”.

Donà, E. (2023). *L'infermiere a bordo delle navi ONG: salvataggio e assistenza ai naufraghi migranti nel Mediterraneo centrale. Revisione della letteratura* (Tesi di laurea). Università degli Studi di Padova.

Fontana, L. (2017, 15 ottobre). Casi di “sbarchi fantasma” dalla Tunisia. *Interrogazione scritta E-005883/2017 alla Commissione Europea*. Parlamento Europeo. Recuperato da https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-005883_IT.html

Garavelli, C. (2021). *La criminalizzazione delle ONG nel soccorso in mare*. Dossier *Migrazione e Società*, Centro Studi Medì, Università di Genova. ISBN 9788892167483.

Gatta, F. L. (2020). Diritti umani e stato di diritto alle frontiere: lo “scontro” tra le corti europee sul trattenimento dei migranti nelle zone di transito. *Osservatorio Costituzionale*, 5, 99–111. <https://www.osservatoriosullefonti.it>

Gatta, F. L. (2020). CPR e diritti fondamentali: una zona d'ombra. *Questione Giustizia*, 3.

Recuperato da https://www.questionegiustizia.it/articolo/cpr-e-diritti-fondamentali-una-zona-dombra_20-07-2020.php

Gazzetta Ufficiale. (1998). *Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*. Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 191 del 18 agosto 1998 – Suppl. Ordinario n. 139.

Giurelli, E. (2018). *Centri di permanenza per il rimpatrio e diritti costituzionali: un'analisi critica della disciplina vigente* (Tesi di laurea magistrale). Università degli Studi di Bologna.

Gulli, A. (2020). La marginalità giuridica della condizione straniera. *Diritto e società*, 1(2), 45–68.

Il Post. (2019, 15 giugno). Cosa sono gli “sbarchi fantasma”. *Il*

Post. <https://www.ilpost.it/2019/06/15/sbarchi-fantasma-migranti/>

Il Post. (2021, 2 novembre). Il CPR di Torino è una ferita nello stato di diritto. *Il Post*. Recuperato da <https://www.ilpost.it>

LasciatiSole. (2021). *Il sistema detentivo per stranieri. Centri di permanenza per il rimpatrio in Italia (2019–2021)*. Osservatorio Accoglienza e Detenzione Migranti.

Marchetti, C. (2017). *Politiche della paura. Migrazioni, sicurezza e confini*. Venezia: Edizioni Ca' Foscari. <https://doi.org/10.14277/978-88-6969-017-4>

Melillo, C. (2023). L'incriminazione dei soccorsi in mare: dobbiamo rassegnarci al disumano? *Questione Giustizia Online*. Recuperato da <https://www.questionegiustizia.it>

Nannetti, L. (2015). Contro la realtà: strategie discorsive nei discorsi politici sull'immigrazione in Italia. *Analysis. Analisi della società e del territorio*, (287), 87–114.

Nocenzi, M., & Petrosino, C. (Eds.). (2024). *Migranti, migrazioni. Pratiche, politiche e narrazioni nello spazio euro-mediterraneo*. Roma: Aracne Editrice. ISBN 978-88-9377-340-9.

Pace, E. (2020). La criminalizzazione delle ONG che operano salvataggi in mare tra “Decreto legge sicurezza” e tutela dei diritti fondamentali. *Diritto Immigrazione e Cittadinanza*, 1, 155–179. ISSN 1971-7328.

Padova, A. (Ed.). (2020). *Migrazioni e diritto penale. Tra diritti e garanzie nella crisi europea della solidarietà* (Vol. 1). CEDAM-Wolters Kluwer.

Parlamento europeo. (2025, maggio 19). *Controllo delle frontiere UE e gestione della migrazione*. Parlamento Europeo. <https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20170629STO78629>

Parlamento Europeo. (2020). *Flussi migratori: principali rotte nell'Unione Europea*. Servizio Studi del Parlamento Europeo. Documento E-8-2017-005883_IT. Recuperato da <https://www.europarl.europa.eu>

Passerini, G., & Barra, F. (2019). *La detenzione amministrativa degli stranieri e la Costituzione*. Napoli: Editoriale Scientifica. ISBN 978-88-9391-688-3.

Punzo, V. (2019). Penalità differenziale e crimmigration: lo straniero irregolare tra diritto e prassi. In M. Militello (a cura di), *Il diritto penale e l'immigrazione* (pp. 155–190). Torino: Giappichelli.

Punzo, V., & Scaglione, A. (2020). Effetti perversi della sicurezza: immigrazione e punitività nel discorso pubblico. *Meridiana*, 99, 125–150. <https://www.rivisteweb.it/doi/10.14647/97437>

Romano, S. (2021). *Diritto e questioni pubbliche – Immigrazione, cittadinanza e politiche di esclusione*. *Diritto e Questioni Pubbliche*, 21(1), 23–45.

Romano, S. (2021). Il confine come dispositivo punitivo. Pratiche di confinamento dei richiedenti asilo e meccanismi di soggettivazione nei centri per migranti in Italia. In A. Gamberi, R. M.

Moreschi & L. Zagato (Eds.), *Dossier Critico DQ 2021* (pp. 49–60). Venezia: Edizioni Ca' Foscari. <https://doi.org/10.30687/978-88-6969-745-6>

Russo, B. (2024). Il CPR dell'Ortica. Etnografia di un rimosso urbano in un quartiere in via di riqualificazione. *Antropologia Pubblica*, 2, 149–170. <https://doi.org/10.7413/2531-87990026>

Scaglione, G., & Punzo, C. (Eds.). (2020). *Effetti perversi. Disuguaglianze e migrazioni nell'Europa contemporanea*. Meridiana Libri. ISBN 978-88-85724-33-1.

Spiezia, A. (2015). Il traffico di esseri umani: strumenti di contrasto e cooperazione giudiziaria. *Diritto penale contemporaneo*, 9(5), 1–26.

Valenti, A. (2021). *La detenzione amministrativa dei migranti: tra garanzie giurisdizionali e realtà effettiva*. Torino: Giappichelli. ISBN 9788892135925.

Vassallo Paleologo, C. (2021). Crimmigration: un processo marcatamente politico e mediatico. *IUS In Itinere*. Recuperato da <https://www.iusinitinere.it>